

Sindacale

- S79-26 - UNI: pubblicato il primo BUNT - UNI ha pubblicato il primo bollettino ufficiale delle norme tecniche di rilievo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro relativo al primo trimestre 2026
- S80-26 - Lavoratori stranieri – Permesso unico lavoro – Decreto legislativo n. 83/2026 - Pubblicato in GU il decreto legislativo n. 83/2026 che, in attuazione della Direttiva UE 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, apporta innovazioni al TU dell'immigrazione

Fiscalità

- F36-26 - Decreto Fiscale 2026, pubblicata la legge di conversione: ecco tutte le novità per il settore - Pubblicata in GU la Legge n. 88/2026 di conversione del Decreto Fiscale, con misure urgenti per fisco ed economia e importanti novità per il settore costruzioni. Confermata anche l'estensione dell'Iperammortamento ai beni strumentali prodotti fuori dall'UE, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U53-26 - Bando alloggi per studenti: prorogata la scadenza per l'ultimazione dei lavori al 19 agosto 2026 - Con l'Ordinanza 10, il Commissario per l'housing universitario ha introdotto importanti elementi di flessibilità, in linea con le richieste dell'Ance. Tra le principali novità, la proroga al 19 agosto 2026 per la trasmissione del certificato di ultimazione lavori, che sostituisce l'asseverazione sulla messa a disposizione dei posti letto ai fini del raggiungimento del target
- U54-26 - CONDOMINIO IN UN CLICK: le sentenze su immissioni acustiche, spazi per parcheggi, decoro del fabbricato e parti comuni e supercondominio - Condominio in un Click: casi pratici, normative e sentenze rilevanti. La Direzione Edilizia e Territorio propone una rassegna alle questioni più frequenti che riguardano il condominio

Varie

- V14-26 - Disponibile il nuovo numero de l'industria delle costruzioni dedicato a "Le forme dell'acqua" - Il nuovo numero della rivista indaga il rapporto tra le strutture costruite dall'uomo e l'acqua, inteso come confine geografico, infrastruttura, luogo urbano e manufatto architettonico. In questa prospettiva, l'attenzione si concentra sul modo in cui la ricerca contemporanea stia ridefinendo lo spazio di contatto tra costruito e acqua, trasformandolo in occasione di progetto e sperimentazione morfologica
- V15-26 - Edilizia: i Giovani Ance premiano I vincitori del concorso Macroscuola. Primo posto a Cremona, seguono Avellino e Teramo - Assegnati i riconoscimenti ai migliori progetti di recupero di edifici pubblici dismessi elaborati dagli allievi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Vince un istituto di Cremona, al secondo posto Avellino, al terzo Teramo. Oltre 2000 allievi di 122 istituti in tutte le regioni italiane, che si sono cimentati nell'elaborazione di progetti di recupero di edifici pubblici abbandonati o inutilizzati per trasformarli in residenze studentesche, spazi di co-living o coworking, luoghi di aggregazione

S79-26 - UNI: pubblicato il primo BUNT

UNI ha pubblicato il primo bollettino ufficiale delle norme tecniche di rilievo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro relativo al primo trimestre 2026

Si informa che è disponibile, sul sito istituzionale Uni, il Bollettino ufficiale delle norme tecniche (BUNT) relativo al primo trimestre 2026, adottato nell'ambito della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAIL e UNI.

Il Bollettino è previsto dall'articolo 10 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 e dall'articolo 30, comma 5-ter, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta uno strumento di aggiornamento periodico sulle norme tecniche di rilievo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento riporta le norme tecniche pubblicate o aggiornate nel periodo primo gennaio – 31 marzo 2026, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, che sono oggetto di libera consultazione.

I successivi Bollettini saranno progressivamente pubblicati e consultabili nella sezione dedicata.

S80-26 - Lavoratori stranieri – Permesso unico lavoro – Decreto legislativo n. 83/2026

Publicato in GU il decreto legislativo n. 83/2026 che, in attuazione della Direttiva UE 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, apporta innovazioni al TU dell'immigrazione

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115/2026, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 83/2026 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro", le cui disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 22 maggio 2026.

Il provvedimento, in particolare, apporta innovazioni agli articoli 4-bis, 5 e 22 del d.lgs. n. 286/98, c.d. Testo unico dell'immigrazione, ai fini del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva UE 2024/1233 (abrogativa della direttiva UE 2011/98, recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 40/2014) riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 1 del decreto in esame dispone, innanzitutto, che, nell'ambito dell'Accordo di integrazione, allo straniero siano fornite le informazioni, oltreché sui diritti conferiti con il permesso di soggiorno, anche sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari (art. 4-bis, comma 1-bis, del TUI).

Al fine di rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 e uniformare la disciplina applicabile, con modifiche all'articolo 5 del TUI, vengono innovate le tempistiche per il rilascio e il rinnovo dei documenti.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno 90 giorni prima della scadenza (viene esteso il termine attuale di 60 giorni) (art. 5, comma 4).

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda (viene esteso il termine attuale di 60 giorni) (art. 5, comma 9).

In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il predetto termine di 90 giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge (art. 5, comma 9-bis).

Tale disposizione è applicabile anche al permesso unico lavoro (art. 5, comma 8.1).

Con introduzione all'articolo 5 del comma 8.1-bis, è previsto che, in deroga ai commi 9 e 9-bis del medesimo articolo, il permesso unico lavoro sia rilasciato dal questore entro il termine specifico di 30 giorni dal completamento della domanda.

Alla luce dell'articolazione del procedimento italiano per il rilascio del permesso unico lavoro in due sub-procedimenti (volto il primo al rilascio del nulla osta al lavoro e il secondo, consequenziale, al rilascio del permesso unico lavoro), per rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233, è stato mantenuto fermo il termine attuale dei 60 giorni previsto per il nulla osta al lavoro, ma è stato ridotto dagli attuali 60 a 30 giorni il termine di rilascio del permesso unico lavoro (dalla somma 60+30 scaturisce il complessivo termine di 90 giorni, rispettoso della Direttiva in argomento).

Per quanto concerne, invece, il permesso di soggiorno ordinario, che attiene categorie di persone per le quali non è previsto il previo rilascio del nulla osta, l'innalzamento del termine dagli attuali 60 giorni ai 90 giorni è funzionale a rendere omogeneo tale termine con quello, complessivo (60+30=90), del procedimento volto al rilascio del permesso unico lavoro.

Si dispone, altresì, che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, oltre alla dicitura "perm unico lavoro" (come attualmente previsto), devono essere indicate informazioni aggiuntive, relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori e per i loro familiari, conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, attuato in Italia attraverso il decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 2021 (art. 5, comma 8.1).

Viene quindi precisato che anche al permesso unico lavoro si applica il comma 2-ter dell'art. 5, secondo cui la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto interministeriale che ne stabilisce, altresì, le modalità del versamento.

In conformità alla direttiva europea, il decreto aggiorna, inoltre, l'elenco delle categorie di stranieri escluse dalla disciplina del permesso unico già con il citato d.lgs. n. 40 /2014 (art. 5, comma 8.2).

Tra i diversi casi di esclusione, così come aggiornati dal decreto in argomento, si rammentano, in particolare, per quanto di interesse, i seguenti :

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;
- lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo

bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del d.lgs. n. 127/1991, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;

- nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;
- lavoratori interessati dai trasferimenti intra-societari;
- stranieri titolari di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro;
- stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione (percorsi di istruzione tecnico superiore, di formazione superiore, di tirocinio), nonché soggiornanti per ricerca lavoro o imprenditorialità.

Con innovazione dell'art. 22, comma 5-quinquies, del TUI, è previsto che il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta . L'articolo 2 del decreto in esame, infine, individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il "permesso unico lavoro". Trattasi di una previsione che conferma, aggregandole, attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno, dai Ministeri del Lavoro e della Giustizia , che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 3, clausola di invarianza finanziaria).

F36-26 - Decreto Fiscale 2026, pubblicata la legge di conversione: ecco tutte le novità per il settore

Pubblicata in GU la Legge n. 88/2026 di conversione del Decreto Fiscale, con misure urgenti per fisco ed economia e importanti novità per il settore costruzioni.

Confermata anche l'estensione dell'Iperammortamento ai beni strumentali prodotti fuori dall'UE, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117, la Legge n. 88/2026 di conversione del DL n. 38/2026, il cosiddetto Decreto Fiscale, che introduce una serie di misure urgenti in materia fiscale ed economica con effetti rilevanti anche per il comparto delle costruzioni.

Tra i provvedimenti più attesi dal settore, viene confermata l'applicabilità dell'Iperammortamento anche agli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell'Unione Europea. La misura avrà efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2026, ampliando così la platea delle imprese beneficiarie.

Importanti novità anche sul fronte della "Transizione 5.0". Il decreto prevede infatti l'aumento all'89,77% del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la fine del 2025. L'intervento riguarda in particolare le imprese che non erano riuscite ad accedere all'agevolazione a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Il testo convertito in legge introduce inoltre una revisione del regime IVA applicabile alle operazioni permutative, con possibili effetti sulle dinamiche contrattuali e sulle operazioni immobiliari del settore edilizio.

Cambiamenti anche per il concordato preventivo biennale (CPB). Tra le principali modifiche figurano l'esclusione dell'Iperammortamento dal calcolo del reddito proposto e la ridefinizione delle soglie massime del concordato, ora parametrata ai punteggi ISA. Contestualmente, viene prorogato il termine di adesione per il biennio 2026-2027, che slitta dal 30 settembre al 31 ottobre 2026.

Le nuove disposizioni rappresentano un intervento significativo per il comparto delle costruzioni, in una fase in cui le imprese chiedono maggiore stabilità normativa e strumenti fiscali in grado di sostenere investimenti, innovazione e competitività. Ma vediamo nel dettaglio le misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni.

Trattamento IVA delle operazioni permutative (art. 1)

L'art. 1 del decreto interviene di nuovo sul regime IVA applicabile alle permutative, in particolare sulla modalità di determinazione della base imponibile relativa a tali specifiche operazioni. Si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, la cui disciplina è contenuta nell'art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel corrispondente art. 30 del d.lgs. n. 10 del 2026.

Tali norme prevedevano – nella formulazione determinatasi a seguito delle modifiche introdotte dai commi 138 e 139 dell'art.1 della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025) – che la base imponibile fosse costituita dal valore dei beni e dei servizi oggetto di ogni cessione o prestazione, determinato in base all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Per effetto della modificata recata dal Decreto Fiscale, la base imponibile IVA viene identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative, secondo quanto espressamente pattuito dalle parti nel contratto.

In aggiunta a tale criterio si prevede che, comunque, tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Per quanto concerne la decorrenza della nuova disciplina, l'articolo 1 chiarisce che il nuovo criterio di calcolo opera per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in conformità al citato articolo 1, comma 138, della Legge di bilancio 2026 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 22 maggio 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale.

Iperammortamento: eliminato il vincolo UE sui beni strumentali (art. 7, commi 1-3)

L'articolo 7, commi 1-3, del Decreto Fiscale conferma l'eliminazione del vincolo che limitava l'iperammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La maggiorazione torna quindi accessibile anche agli investimenti in beni strumentali realizzati fuori da tale area geografica, purché rientranti nelle categorie agevolate e in possesso degli altri requisiti previsti dalla disciplina.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026 prevedeva, per l'accesso delle imprese alla maggiorazione dell'ammortamento, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, un requisito relativo alla provenienza geografica dei beni.

Tale restrittiva condizione limitava, in sostanza, l'accesso alla disciplina agevolativa dell'iperammortamento esclusivamente ai beni strumentali prodotti in Europa o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. Fiscale, quindi, gli investimenti possono consistere in:

- beni materiali e immateriali nuovi, prodotti nell'UE (o in Paesi SEE) ovvero in Paesi situati al di fuori dell'UE, inclusi negli allegati V e VI della medesima legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l'incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale;

- beni strumentali volti all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo (per questi ultimi beni, la clausola "made in UE" dovrebbe essere rimasta in vigore, anche se su questo punto si rimane in attesa di conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Quanto alla decorrenza, il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in commento si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che l'agevolazione fiscale consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dall'IRPEF/IRES, differenziata a seconda dell'ammontare dell'investimento effettuato:

- 180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- 100% per investimenti da 2,5 mln di euro fino a 10 mln di euro;
- 50% per investimenti da 10 mln di euro fino a 20 mln di euro.

Rispetto al credito d'imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell'impresa medesima.

Sul tema si ricorda, altresì, che si è ancora in attesa delle modalità attuative dell'incentivo fiscale, riguardanti anche la procedura di accesso allo stesso (che prevede l'invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati), stabilite con Decreto del Mimit, di concerto con il MEF.

Piano Transizione 5.0-Misure fiscali in favore dei cc.dd. "esodati" (art. 8)

L'articolo 8 del Decreto Fiscale interviene a sostegno delle imprese rimaste escluse dal credito d'imposta Transizione 5.0 per gli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2025, a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili (cosiddette imprese "esodate"). In particolare, viene confermato l'aumento all'89,77% (dal precedente 35%) della misura del credito d'imposta riconosciuto per il 2026, già disposto dal Decreto n.42/2026 (c.d. Carburanti-bis, poi decaduto ed assorbito nel DL n. 38/2026 in fase di conversione in legge).

Il credito d'imposta sostitutivo pari all'89,77% del credito originariamente richiesto è applicabile agli investimenti nei beni strumentali nuovi di cui a gli allegati A e B della L. 232/2016e alle correlate spese di formazione del personale.

Restano, poi, confermate le condizioni di applicabilità del credito d'imposta, come già definite nel D.L. Fiscale:

- trasmissione, dal 7 al 27 novembre 2025, delle comunicazioni di prenotazione del beneficio (cfr. D.M. 6 novembre 2025, ed art.1 del D.L. 175/2025, conv. legge 4/2026);
- via libera del GSE circa la correttezza della comunicazione per quel che riguarda la rispondenza dell'investimento ai requisiti di ammissibilità all'agevolazione fiscale;
- entro il 30 aprile 2026, comunicazione del GSE ai soggetti interessati del credito d'imposta usufruibile, previa informativa all'Agenzia delle Entrate;
- fruizione dello stesso esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, decorsi 5 giorni dal via libera sull'utilizzabilità del credito da parte del GSE, e comunque entro il 31 dicembre 2026 (con codice tributo n.7079 – cfr. R.M. 14/E/2026).

A tal fine, viene utilizzato per intero lo stanziamento di 1,3 mld di euro, sempre per il 2026, stabilito dalla legge di Bilancio 2026 (art.1, comma 770, legge 199/2025) a copertura delle misure in favore delle imprese.

Il credito d'imposta non è soggetto a:

- limite generale di compensazione annuale dei crediti d'imposta e dei contributi, pari a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388/2000);
- limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da Quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250 mila euro (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007);
- divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del decreto legge n. 78/2010).

Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per il resto, rimangono ferme le ulteriori modalità attuative del beneficio, già delineate nel D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024.

Contributo finanziario per il fotovoltaico

In aggiunta al credito d'imposta, il D.L. Fiscale riconosce un contributo finanziario, pari a complessivi 197,7 mln di euro per il triennio 2026-2028, per gli investimenti in impianti volti all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, e per i relativi sistemi di accumulo, effettuati sempre entro fine 2025 e anch'essi già oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre scorso (cfr. il nuovo art.8, comma 3-bis, D.L. 38/2026, risultante sempre dall'assorbimento del D.L. Carburanti-bis).

Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato UE.

Con il medesimo contributo finanziario sono agevolate, altresì, le spese sostenute per le certificazioni riferite alla documentazione contabile collegata agli altri investimenti effettuati in chiave "Transizione 5.0" e per quelle necessarie a comprovare la riduzione dei consumi energetici, rilasciate dai soggetti abilitati.

Il contributo finanziario non può eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito d'imposta "Transizione 5.0" richiesto con le comunicazioni presentate sempre entro il 27 novembre scorso per le medesime spese.

Infine, si precisa che lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con proprio decreto, il MIMIT stabilirà le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni ricevute dal GSE, relative alle spese sostenute.

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (art. 7, comma 3-bis e art. 7-bis)
La legge di conversione del Decreto Fiscale introduce rilevanti novità in materia di concordato preventivo biennale, l'istituto disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, consistente in un accordo volontario concluso con l'Agenzia delle Entrate che stabilisce in anticipo la base imponibile su cui pagare le tasse per un periodo di due anni.

In primo luogo, il comma 3-bis dell'art. 7 del Decreto risolve una criticità legata all'istituto e, in particolare, alla determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).

Viene espressamente stabilito che nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. Iperammortamento).

In tal senso, viene modificato l'art. 16 del d.lgs. n. 13/2024, il quale nella nuova formulazione:

- al comma 1, lettera b-ter), individua, quale valore non rilevante nella determinazione del reddito d'impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025;
- al comma 2 stabilisce che anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria determina una corrispondente riduzione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

Le ulteriori novità riguardano (i) l'introduzione di due nuove soglie massime per la proposta di concordato e (ii) il differimento del termine di adesione alla proposta per il concordato 2026-2027 (cfr. art. 7-bis del Decreto).

Quanto al primo aspetto, a tutela dei contribuenti che presentano un punteggio ISA inferiore a 8, vengono introdotti due ulteriori tetti massimi al reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate. Come noto, l'articolo 9, comma 3-bis, del d.lgs. n. 13/2024 individua un importo massimo – variabile a seconda del punteggio ISA del periodo d'imposta precedente – che l'Agenzia delle Entrate può proporre al contribuente per aderire alla proposta di reddito concordato.

Più precisamente, la norma, nella sua formulazione originaria, prevede(va) che il reddito proposto non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, aumentato del :

- 10% , se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari a 10 ;
- 15% , se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 ;
- 25% , se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 .

Il Decreto Fiscale , integrando l'art. 9 del d.lgs. 13/2024, introduce due ulteriori soglie di determinazione del reddito concordato per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale più basso. Si tratta del:

- 30% , se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 ;
- 35% , se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6 .

Infine, l'art.7-bis, comma 3 stabilisce che il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 è differito al 31 ottobre 2026 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Modifiche al regime dei dividendi e del regime PEX (art.11)

L'art.11 del D.L. Fiscale, anche a seguito della conversione in legge, conferma la cancellazione delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) al regime di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.), e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni , sia nell'ipotesi in cui il percettore sia un imprenditore individuale sia nel caso in cui in cui si tratti di società o enti residenti soggetti.

In sostanza, viene ripristinata la previgente disciplina, già in vigore fino al 31 dicembre 2025, che viene ora confermata anche a decorrere dl 1° gennaio 2026.

In particolare:

- - per le società di persone (s.n.c., s.a.s.) e per gli imprenditori individuali i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazioni continuano ad essere esenti per un importo pari al 41,86 %del loro ammontare (sono, quindi, tassati ai fini IRPEF solo sul 58,14% del loro ammontare – cfr . artt. 58 e 59 del TUIR);
- - per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.) e gli enti soggetti IRES i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazioni continuano ad essere esenti per un importo pari al 95% del loro ammontare (sono tassati ai fini IRES solo per il 5% del loro ammontare – cfr . artt. 87 e 89, co.2, del TUIR).

Estensione della cosiddetta rottamazione- *quinquies* ai tributi locali (art.10-quinquies)

In fase di conversione in legge del D.L. Fiscale è stata prevista l'estensione della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione- *quinquies*) prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art.1, commi 82 e segg. legge 199/2025) ai tributi di competenza degli Enti locali (ad es. IMU), nel caso in cui questi abbiano affidato agli agenti della riscossione il recupero delle proprie entrate.

In particolare, la definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non , risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali agli agenti della riscossione , dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .

La disposizione consente, quindi, ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione versando solo il debito (capitale) e le spese di notifica o procedura , senza sanzioni, interessi di mora, né aggio di riscossione .

Vengono, inoltre, definite le modalità applicative della definizione agevolata, con l'individuazione delle diverse scadenze da rispettare, sia per accedere all'istituto (adesione alla definizione agevolata dal 16 settembre al 31 ottobre 2026), sia per il pagamento delle somme dovute (in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con interessi al 3%).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38

Testo del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 27 marzo 2026), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». (26A02590)

(GU n.117 del 22-5-2026)

Vigente al: 22-5-2026

Capo I

Misure urgenti in materia fiscale

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino a

presenza del decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi di imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».

Art. 2

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Art. 2 bis

Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente:

«d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter»;

b) all'articolo 51, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi».

2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 e' abrogato.

3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

Art. 2 ter

Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di qualunque ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».

Art. 3

Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con cont

occupazionali

1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:

«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-octies e' aggiunto il seguente:

«4-novies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 4

Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti

1. In considerazione della possibilita' di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 5

Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. Ferma restando l'attivita' di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.

Art. 6

Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni

1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: «trasporti di persone,» sono inserite le seguenti

ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi

documenti di viaggio,».

2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «trasporti di persone,» sono inserite le seguenti: «nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,».

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 7

Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:

«b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

b) al comma 2, dopo le parole: «la maggiorazione del costo del lavoro» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria».

Art. 7 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026».

3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Art. 8

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.

1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.

2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del citato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il

regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico-produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziati risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP).

4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.

4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalita' di accesso alle agevolazioni nonche' ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies.

4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» sin dal suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38^a America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive per le attivita' svolte in conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attivita' siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squad

direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attivita' e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8 bis

Misure in materia di accise

1. In continuita' con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 8 bis.1

Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.

Art. 8 ter

Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdur
benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno

2026, a parziale esenzione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 8 quater

Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto

1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:

- a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
- b) le domande riguardano il sostegno a iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
- c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.

3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media

(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di

cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.

5. Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 nonche' i termini e le modalita' per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo.

Art. 9

Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti

1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

b) alla lettera a), le parole: «dalle associazioni» sono soppresse.

Art. 10

Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».

2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».

2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «in caso di mancato o di insufficiente versamento» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni».

2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero».

Art. 10 bis

Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione

1. ⁴ pag. 20
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta

si applica anche alle formalita' di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

b) al comma 1-bis:

1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale e' distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita'»;

c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis»;

d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalita'»;

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza»;

f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;

g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026»;

h) il comma 10 e' abrogato.

Art. 10 ter

Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica».

recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111

1. In conseguenza della modifica della data di decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data prevista dal medesimo articolo 4.

Art. 10 quinquies

Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;

b) all'articolo 59:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;

2) il comma 1-bis e' abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1.1 e' abrogato;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;

2) il comma 2.1 e' abrogato;

3) al comma 3:

3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;

4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:

«3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscos:

comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 12

Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12 bis

Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025

1. L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso che il trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa' in house denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni» e' esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo gia' effettuati in relazione alla predetta operazione.

Capo II

Ulteriori misure urgenti

Art. 13

Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operativita' di CONSAP

1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028».

2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «, pari a 192 milioni di euro,» sono soppresse; le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026»; le parole «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti «per il triennio 2023-2025».

3. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le par

2023 al 2025».

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per

ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 14

Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attivita' di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 258.150 per l'anno 2026, di euro 361.410 per l'anno 2027, di euro 379.481 per l'anno 2028, di euro 398.412 per l'anno 2029, di euro 419.064 per l'anno 2030, di euro 438.855 per l'anno 2031, di euro 461.228 per l'anno 2032, di euro 484.462 per l'anno 2033, di euro 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 14 bis

Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale

1. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attivita' di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attivita' propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui l'attivita' di accertamento non sia affidata in concessione, e' riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non puo' superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo».

Art. 14 ter

Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione

pag. 25

1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: «compensazione al loro interno» sono inserite le seguenti: «o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 15

Disposizioni in materia di educazione finanziaria

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicità» sono inserite le seguenti: «, nonché il miglioramento della qualità»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dei soggetti privati» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi»;

b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «associazioni dei consumatori» sono inserite le seguenti: «, associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;

c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai quali è riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.»;

f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta altresì salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».

f-bis) al comma 10-bis. dopo le parole: «la Commissione di vigilanza

le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari,

finanziari e assicurativi»;

f-ter) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente:

«10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: «, sentito il Comitato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria».

Art. 15 bis

Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «e alle carte prepagate» sono sostituite dalle seguenti: «e alla moneta elettronica come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Art. 15 ter

Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola

1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della gara, indetta dalla Consip S.p.A., per la fornitura di una polizza sanitaria per il personale della scuola, si intende per «personale della scuola» il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonche' il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalita' di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca.

Art. 16

Disposizioni per garantire la continuita' del servizio di emissione della Carta europea della disabilita' per l'anno 2026

1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, al fine di assicurare la continuita' del servizio di emissione della Carta europea della disabilita' per l'anno 2026, e' autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, cui si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Art. 17

Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato

1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui

spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Art. 17 bis

Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2031 e 27 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro

derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis;

b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b-quinques) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;

b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato,

nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 bis

Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 383, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti»;

b) al comma 383-bis, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

U53-26 - Bando alloggi per studenti: prorogata la scadenza per l'ultimazione dei lavori al 19 agosto 2026

Con l'Ordinanza 10, il Commissario per l'housing universitario ha introdotto importanti elementi di flessibilità, in linea con le richieste dell'Ance. Tra le principali novità, la proroga al 19 agosto 2026 per la trasmissione del certificato di ultimazione lavori, che sostituisce l'asseverazione sulla messa a disposizione dei posti letto ai fini del raggiungimento del target

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato una nuova ordinanza che modifica il bando per gli alloggi universitari previsto dal Decreto Ministeriale n. 481/2024, nell'ambito della Missione 4 del PNRR dedicata allo student housing.

L'ordinanza n. 10 del 21 maggio 2026, firmata dal Commissario straordinario per gli alloggi universitari, Ing. Manuela Manenti, introduce una serie di correttivi finalizzati ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi europei e a facilitare l'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori.

Tra le novità principali figura la proroga del termine per la trasmissione del certificato di ultimazione lavori, che passa dal 15 luglio al 19 agosto 2026, in coerenza con la nuova scadenza fissata dall'Unione europea per il raggiungimento del target PNRR fissata al 30 agosto 2026.

L'ordinanza recepisce inoltre la revisione del target europeo sull'housing universitario, ridotto da 60mila a 30mila nuovi posti letto, con una conseguente rimodulazione delle risorse disponibili, che passano da 1,198 miliardi a 599 milioni di euro.

Sul piano operativo cambia anche il documento utile per attestare il raggiungimento del target: non sarà più richiesta l'asseverazione della messa a disposizione dei posti letto, ma il certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori secondo i format predisposti dalla Struttura commissariale.

Il soggetto proponente, ai fini del raggiungimento del target, deve comunicare al MUR, per il tramite del Commissario, l'ultimazione dei lavori, trasmettendo via pec all'indirizzo: commissario.housing@pec.mur.gov.it il certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori sulla base dei modelli predisposti dalla Struttura commissariale, distinti per soggetto pubblico e soggetto privato, e sottoscritto per accettazione dal soggetto attuatore. Contestualmente il soggetto proponente dovrà compilare un questionario, attraverso un link che verrà appositamente comunicato dal Commissario straordinario, per la contabilizzazione totale dei posti letto che contribuiscono al raggiungimento del Target.

L'Ordinanza prevede anche lo slittamento al 30 giugno 2026 del termine per la presentazione delle variazioni progettuali e fissa al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione della Relazione finale attestante la messa a disposizione dei posti letto e, quindi, la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Importanti novità riguardano anche le modalità di erogazione del contributo MUR. L'ordinanza introduce maggiore flessibilità consentendo sia l'erogazione anticipata sia quella posticipata, anche in forma frazionata, rispetto ai primi tre anni di gestione degli alloggi. Per le richieste anticipate sarà però obbligatoria una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Vengono inoltre ampliate le possibilità di variazioni soggettive tra operatori economici, con l'obiettivo di garantire la continuità della gestione degli alloggi universitari per l'intero periodo vincolato di 12 anni.

Di seguito è disponibile l'Ordinanza n. 10 del 21 maggio 2026 del Commissario housing universitario, corredata dal testo coordinato del Decreto del MUR 481/2024



Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

ORDINANZA N. 10 DEL 21 MAGGIO 2026

Il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Ing. Manuela Manenti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e, in particolare, l’articolo 5, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari”*, che ha istituito il Commissario straordinario per gli alloggi universitari, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

TENUTO CONTO che, il citato articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, al comma 1, stabilisce altresì che *“Il Commissario straordinario, [...] opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41”*;

VISTO l’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale il Commissario straordinario *“[...] ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata [...] in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”*;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante *“Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO l’articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante *“Norme sul diritto agli studi universitari”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la *“Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede *“Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO l'articolo 1-bis legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del *“Nuovo housing universitario”*;

VISTI in particolare i commi 1 e 2 del suindicato articolo 1-bis della legge 4 novembre 2000, n. 338, i quali stabiliscono che *“Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del*

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma” e che le medesime risorse “sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 7, articolo 1-bis della Legge 4 novembre 2000, n. 338, che disciplina la composizione della commissione di valutazione degli interventi, le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure nonché gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, attraverso il quale è stato adottato il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori che intendono realizzare nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437;

VISTE, le definizioni di «Soggetto attuatore», «Soggetto gestore», «Soggetto proponente», «Soggetto proprietario dell'immobile» di cui all'art. 1 del citato DM 481/2024;

VISTO l'art. 12 del DM 481/2024 ai sensi del quale il contributo MUR è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero, anche per il tramite di soggetti terzi, se del caso su base campionaria e mediante visite in loco, ove ritenute necessarie;

VISTO il decreto ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024, che modifica il DM 481 del 26 febbraio 2024”;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 23 gennaio 2025 con cui il Commissario straordinario, al fine di aumentare la possibilità di candidare un numero maggiore di edifici esistenti da riqualificare in *housing* universitario ed aumentare conseguentemente il numero dei posti letto, ha disposto all'art. 1 di modificare il DM n. 481 del 26 febbraio 2024, eliminando il vincolo di cui all'art. 7, co 1, lett. e) che prevedeva di realizzare almeno il 70% di camere singole;

ATTESO che, in data 4 giugno 2025, la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Next GenerationEU – The road to 2026” sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, con

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

la quale ha invitato gli Stati membri ad accelerare l'attuazione dei progetti del PNRR per assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi entro il 31 agosto 2026, nonché a rivedere e semplificare i Piani di competenza allo scopo di includervi unicamente le misure realizzabili entro il termine ultimo di scadenza degli stessi. Inoltre, al fine di semplificare la gestione delle richieste di pagamento finale ed evitare il rischio di perdere le risorse finanziarie che non si riuscisse a spendere entro il predetto termine, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a valutare soluzioni alternative per un loro diverso utilizzo;

CONSIDERATO che la Misura M4-C.1.R.1.7 è stata oggetto, in attuazione delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, di ulteriore rimodulazione e il MUR ha ritenuto di procedere con l'attivazione di un nuovo investimento per l'*housing* universitario;

CONSIDERATO che la Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, con cui è stata approvata l'ulteriore revisione del PNRR, ha rimodulato la Misura mediante un aggiornamento delle modalità di raggiungimento del relativo target, nel senso di addivenire alla realizzazione di almeno 30.000 nuovi posti letto;

CONSIDERATO che con la medesima decisione del Consiglio ECOFIN è stato introdotto un nuovo investimento nell'ambito della Missione 4 – Componente 1, denominato “*Investimento 5: Student housing fund*”, al quale è stata assegnata una dotazione di 599 milioni di euro, con l'obiettivo di incentivare e sostenere iniziative private e pubbliche utili ad implementare l'offerta nel settore dell'edilizia residenziale per studenti, mediante (i) la firma di una convenzione fra il MUR e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) entro il 31.12.2025 (*milestone* M4.C1-31) e (ii) l'adozione da parte di CDP di un numero di “atti d'obbligo”, sottoscritti per accettazione dai beneficiari finali, per un importo pari all'intero ammontare dell'Investimento, al netto del compenso di CDP entro il 31.08.2026 (*milestone* M4.C1-32);

CONSIDERATO che al fine di disciplinare l'attuazione del nuovo Investimento a sostegno dell'*housing* universitario, considerate le stringenti tempistiche di esecuzione dell'Investimento e le precedenti esperienze e competenze maturate da CDP in materia di edilizia universitaria a supporto del MUR, con articolo 1, commi da 884 a 893, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il Legislatore ha previsto che il Ministero possa affidare l'attuazione dell'Investimento a CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della L. n. 208/2015, sulla base di un'apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società dalla stessa controllate. In particolare, le attività hanno ad oggetto la gestione delle risorse e la loro erogazione agli aventi diritto, previa verifica dei relativi requisiti;

ATTESO che in data 31.12.2025, come previsto, è stata sottoscritta la Convenzione tra il MUR e CDP (“Convenzione MUR-CDP”) ai fini dell'attuazione dell'investimento denominato “*Student housing fund*”;

CONSIDERATO che:



Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

- a seguito della revisione del Target effettuata nel mese di maggio 2026 la Commissione Europea ha accolto la proposta di individuare nel certificato di fine lavori - da redigersi secondo il Format approvato dalla stessa UE, il documento attestante il raggiungimento del target, in sostituzione dell'asseverazione di messa a disposizione dei posti letto e in uniformità ad altre Misure PNRR;
- nell'Ordinanza commissariale n.8 del 27/10/2025 era fissato nel 15/07/2026 il termine per la messa a disposizione dei posti, nell'ultimo monitoraggio effettuato dalla Struttura Commissariale nel mese di aprile, è stato richiesto ad ogni soggetto di indicare la probabile data di messa a disposizione dei posti letto in funzione della scadenza fissata nell'Ordinanza 8. In tale circostanza è emerso che la maggior parte dei soggetti attuatori hanno indicato come data di messa a disposizione dei posti letto il 15.07.2026;
- risultano ad oggi pervenute, alla Struttura Commissariale, numerose richieste di variazione del numero dei posti letto in aumento o in diminuzione che necessitano delle opportune istruttorie e di eventuali decretazioni, nonché asseverazioni di modifiche non sostanziali che necessitano comunque di opportuno controllo;
- sono pervenute alla Struttura Commissariale richieste circa la possibilità di effettuare, da parte dei soggetti proponenti, variazioni soggettive ulteriori rispetto alle tipologie già previste dal Bando DM481/2024;

TENUTO conto che la scadenza ultima fissata dalla UE per il raggiungimento del Target è il 31.08.2026;

RITENUTO, per quanto espresso ed in considerazione dell'interesse pubblico che riveste la Misura M4-C.1.R.1.7, di dover provvedere;

- al recepimento di quanto disposto dalla UE in merito alla modifica del documento attestante il raggiungimento del target (da asseverazione di messa a disposizione dei posti letto a certificazione di fine lavori);
- ad una proroga della scadenza per la trasmissione della certificazione di ultimazione lavori, comunque compatibilmente con la scadenza stabilita dalla UE al 31/08/2026 per il raggiungimento del Target, fissando pertanto la nuova scadenza al 19/08/2026 e conseguentemente anche ad una proroga della scadenza per la presentazione delle variazioni fissandola al 30/06/2026;
- a dare la possibilità ai soggetti attuatori di effettuare ulteriori variazioni soggettive rispetto a quelle già previste dal Bando, in modo da assicurare la permanenza della gestione dell'housing universitario per i 12 anni di vincolo, nell'ottica dell'ottimizzazione delle finalità della Misura M4-C.1.R.1.7 e, di conseguenza, della permanenza per l'intero periodo delle condizioni riservate agli studenti universitari meritevoli e meritevoli e privi di mezzi così come previsto dal DM 481/2024;

DISPONE

Articolo 1

Articolo 1 – Modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

All'Avviso MUR sono apportate le seguenti modifiche, finalizzate ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalle Misure PNRR:



Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

- a. All'art. 2 comma 3, il numero "60.000" è sostituito da "30.000";
- b. All'art. 3 comma 1, il numero "1.198.000.000,00" è sostituito da "599.000.000,00" e il numero "60.000" è sostituito da "30.000";
- c. All'art. 7 comma 2 dopo le parole: "intercorrente tra la data di pubblicazione" è aggiunto "(26/02/2024)",
- d. All'art. 10 comma 3 dopo le parole: "La valutazione dei singoli interventi viene effettuata in relazione alle domande in cui la previsione" sono eliminate le seguenti le seguenti parole: "di messa a disposizione di posti letto entro il 15 luglio 2026", dopo le parole: "comprovanti una ragionevole probabilità di completamento dei lavori comprovanti una ragionevole probabilità di completamento dei lavori necessari" è eliminata la parola: "necessari" e il "15 luglio 2026" è sostituito con il "19 agosto 2026";
- e. All'articolo 11 comma 3 primo periodo, dopo le parole: "mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo e di accettazione, da perfezionare," sono eliminate le parole: "a pena di decadenza" e dopo le la parola "entro" sono eliminate le parole: "e non oltre";
- f. All'articolo 11 comma 3 secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse (ivi comprese quelle relative alle agevolazioni fiscali previste) si considereranno impegnate solo a seguito della comunicazione di" le parole: "effettiva messa a disposizione dei posti letto" sono sostituite da: "ultimazione dei lavori secondo";
- g. All'articolo 12 comma 1 primo periodo, dopo le parole: "in una unica soluzione" sono aggiunte le parole: "ovvero frazionatamente";
- h. All'articolo 12 l'intero comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione del contributo può essere richiesta:
 - a) in forma posticipata rispetto allo svolgimento dei primi tre anni di attività di gestione;
 - b) in forma posticipata rispetto allo svolgimento di ciascuno degli anni riferiti al primo triennio di gestione e, quindi, al termine del primo anno, del secondo anno o del terzo anno, senza obbligo di consecutività;
 - c) in forma anticipata e in un'unica soluzione, rispetto allo svolgimento dei primi tre anni riferiti al primo triennio di gestione;
 - d) in forma anticipata rispetto allo svolgimento di ciascuno degli anni riferiti al primo triennio di gestione, senza obbligo di consecutività.

La richiesta di erogazione dovrà essere trasmessa via PEC al RUP presso la Direzione Generale del diritto allo studio al seguente indirizzo: dgdsu@pec.mur.gov.it specificando la forma di erogazione (anticipata o posticipata) e il periodo di gestione a cui la richiesta di erogazione si riferisce.

Nel caso di richiesta di erogazione posticipata del contributo, la stessa dovrà fare esplicito riferimento ai corrispondenti periodi di gestione già integralmente maturati, decorrenti dalla data di messa a disposizione dei posti letto di cui all'articolo 15 bis del Bando.

Nel caso di richiesta di erogazione anticipata del contributo, i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) sono obbligati a prestare idonea garanzia fideiussoria



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario Housing Universitario

bancaria o assicurativa, da stipularsi sulla base di schemi messi a disposizione dalla Struttura Commissariale, secondo le seguenti indicazioni:

- La durata sarà pari al periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della polizza fino alla scadenza dei 3 anni (o del singolo/singoli anni nel caso di richiesta frazionata) calcolati a partire dalla data di messa a disposizione dei posti letto;

- L'importo da garantire sarà pari all'importo totale del contributo per il primo anno, a scalare in maniera proporzionale per i successivi due anni (3/3 primo anno, 2/3 secondo anno, 1/3 ultimo anno), o nei casi di richiesta frazionata;

Per i casi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) resta ferma l'obbligatorietà della prestazione di idonea garanzia per il periodo di vincolo successivo al terzo anno, secondo le modalità fissate dall'apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che dovrà essere trasmessa al MUR:

- nel caso di cui ai punti a) e b) (erogazione posticipata): prima dell'erogazione dell'importo del contributo da ricevere a saldo;

- nel caso di cui ai punti c) e d) (erogazione anticipata): prima dello svincolo della polizza riferita ai primi tre anni di gestione.”;

- i. All'articolo 13 comma 1, dopo le parole: “con termine di ultimazione” sono eliminate le parole: “e collaudo” e, dopo le parole “dei lavori” sono aggiunte le parole: “fissato al 19 agosto 2026”; dopo le parole: “messa a disposizione dei posti letto fissato al” sono eliminate le parole: “15 luglio” e sono aggiunte le parole: “31 ottobre 2026 quale termine ultimo per la trasmissione della Relazione finale di cui al successivo comma 3 bis”
- j. All'articolo 13 comma 3 primo periodo, dopo le parole: “Il soggetto attuatore trasmette al Ministero, per il tramite del Commissario straordinario,” sono aggiunte le parole: “attraverso la compilazione di un questionario scaricabile da apposito link che sarà comunicato periodicamente via pec dal Commissario straordinario ad ogni soggetto proponente”; le parole “con cadenza mensile, una relazione” sono sostituite con le parole: “le informazioni”; la parola “atta” è sostituita dalla parola “atte”; dopo le parole: “il rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma delle attività” sono eliminate le parole: “approvate l'ultima delle quali sarà la relazione finale” e sono aggiunte le seguenti parole “nonché il rispetto della scadenza del target.”;
- k. All'articolo 13 comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Entro il 31 ottobre 2026, il soggetto proponente dovrà trasmettere alla Struttura Commissariale, la Relazione finale quale documento attestante la messa a disposizione dei posti letto e pertanto la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento.”;
- l. All'articolo 13 comma 3 al quarto periodo dopo le parole: “in base allo stato di avanzamento dell'intervento rilevabile” sono eliminate le parole: “dalle relazioni bimestrali e finale” e sono aggiunte le seguenti parole: “dai monitoraggi effettuati attraverso la compilazione dei questionari”. Dopo le parole “all'avanzamento del 75% dei lavori, FASE 3” sono eliminate le parole: “a conclusione dell'intervento” e sono aggiunte le parole: “alla trasmissione della



Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

Relazione finale. Il sopralluogo relativo alla Fase 3, con esito positivo, costituisce presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo.”;

- m. All'articolo 13 comma 3bis, il termine del: “15 luglio 2026” è sostituito dal “19 agosto 2026” e dopo le parole: “il soggetto proponente deve comunicare al MUR, per il tramite del Commissario” è eliminato il periodo: “l'effettiva messa a disposizione dei posti letto, trasmettendo una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso assevera: (a) la data di effettiva ultimazione dell'intervento, b) il numero dei posti letto resi disponibili, c) il rispetto dei requisiti del bando, del progetto ammesso a contributo, completo di tutti i servizi offerti.” ed sono inseriti i seguenti periodi: “l'ultimazione dei lavori, trasmettendo via pec all'indirizzo: commissario.housing@pec.mur.gov.it il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI redatto dal direttore dei lavori sulla base dei modelli predisposti dalla Struttura commissariale, distinti per soggetto pubblico e soggetto privato, e sottoscritto per accettazione dal soggetto attuatore. Contestualmente alla trasmissione via pec del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, quale documento valevole ad attestare il rispetto del Target, il soggetto proponente dovrà compilare un questionario, attraverso un link che verrà appositamente comunicato dal Commissario straordinario, per la contabilizzazione totale dei posti letto che contribuiscono al raggiungimento del Target.”
- n. All'articolo 13 comma 6, sono eliminate le parole: “all'interno delle relazioni bimestrali e fatta salva la scadenza ultima del 15 luglio 2026 per la messa a disposizione dei posti letto” ed è aggiunto: “nell'ambito dei monitoraggi periodici effettuati dal Commissario straordinario attraverso compilazione di appositi questionari e in caso di mancato rispetto del termine del 19 agosto 2026 per la trasmissione del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI,”
- o. All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le variazioni di natura soggettiva sono consentite nei casi in cui al soggetto beneficiario, sottoscrittore dell'atto d'obbligo, succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie o per contratto o per ogni altro atto che comporti successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di accesso al presente Bando, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di cui al presente Bando. Per le variazioni di cui al precedente capoverso, l'interessato deve formulare apposita istanza preventiva di autorizzazione alla variazione soggettiva, corredato dalla documentazione a comprova dei requisiti soggettivi di cui al presente Bando, dell'impegno irrevocabile a sottoscrivere l'atto d'obbligo e tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal presente Bando, nonché a volturare le polizze emesse. Ricevuta l'autorizzazione dal MUR, il soggetto subentrante dovrà trasmettere entro i successivi 15 giorni, a pena di decadenza, la documentazione di cui al precedente capoverso.”;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

- p. All'articolo 15 comma 3 quarto capoverso, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”;
- q. All'articolo 15 bis comma 1 primo periodo, le parole: “della asseverazione di cui al comma 3 bis dell'art. 13” sono sostituite dalle seguenti: “della Relazione finale che costituisce” e sono cancellate le parentesi dalle successive parole;
- r. All'articolo 15 bis comma 1 secondo periodo, le parole: “la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 bis dell'art. 13,” sono sostituite dalle seguenti: “la messa a disposizione comunicata attraverso la trasmissione della Relazione finale”;
- s. All'articolo 15 bis comma 1 terzo periodo, le parole: “l'efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “l'effettiva messa a disposizione, e pertanto il vincolo dei 12 anni,”;
- t. All'Art. 16 comma 1 lettera d), dopo le parole: “è consentita la parziale realizzazione dell'intervento,” sono aggiunte le parole “con numero di posti letto mai inferiore a 18,”;
- u. All'Art. 16 comma 1 lettera f), è eliminato l'intero secondo capoverso;

Articolo 2 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano a tutte le candidature presentate alla data di adozione della presente Ordinanza, ivi comprese quelle per le quali è già stato adottato decreto di ammissione e/o sottoscritto l'atto d'obbligo.
2. Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano ferme le previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 nonché, ove compatibili con le modifiche intervenute, di ogni altro atto o regolamento ad esso connesso o conseguente.
3. La presente Ordinanza sarà trasmessa ai competenti Organi di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Manuela Manenti



Firmato digitalmente da
MANENTI MANUELA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante *“Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante *“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”*;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, relativo al *“Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei Contratti Pubblici”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante *“Norme sul diritto agli studi universitari”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO l’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca per il 2024, adottato con Decreto Ministeriale n. 1668 del 29 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 recante “Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR”;

VISTO il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, n. 230 recante “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

VISTO il Codice di Comportamento del personale del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato con Decreto Ministeriale. n. 236 del 6 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n.177;

VISTA la comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l’altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Regolamento (UE) 27 febbraio 2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2023/435, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

VISTA la direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo "Si.Ge.Co." del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2022, n.1975, recante la "Nomina unità deputata allo svolgimento delle attività di controllo previste dal sistema di gestione e controllo";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha riorganizzato la governance del PNRR, istituendo tra l'altro la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR;

VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui è stata istituita, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;

TENUTO CONTO del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

VISTA la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, n. 32, avente ad oggetto *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023 n.10, avente ad oggetto *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, d.lgs. 231/2007.”*;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)”*;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la *“Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto*



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29 , riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.”;

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede *“Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.”;*

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO l'articolo 1-bis legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 7, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338, che disciplina la composizione della commissione di valutazione degli interventi, le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure nonché gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 11, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338, con il quale sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Ministeriale n. 469 del 12 maggio 2023, con il quale, allo scopo di valutare il grado di risposta dei potenziali soggetti attuatori, è stato pubblicato l'Avviso finalizzato all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

VISTI gli esiti del Decreto Ministeriale n. 469 del 12 maggio 2023, pubblicati con Decreto 1269 del 27 settembre 2023;

TENUTO CONTO dei lavori del tavolo tecnico sull'housing universitario, coordinato dal Ministero dell'Università e la Ricerca e partecipato dalle strutture tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lo scopo di individuare le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo finale PNRR in scadenza al 30 giugno 2026, che prevede la creazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, rubricato *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili."*, ed in particolare con l'articolo 11 *"Edilizia universitaria"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1650, di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 inerente alle procedure di cui ai Decreti Ministeriali n. 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 del 2 dicembre 2022;

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 30 novembre 2023, tra il Ministero dell'università e della ricerca e l'Agenzia del Demanio per la collaborazione istituzionale nella realizzazione di residenze universitarie e acquisito con nota prot. n. AOODGUDMPNRR 438 del 30 novembre 2023;

CONSIDERATO che, al fine di conseguire il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026, è necessario procedere all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338

DECRETA

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *"Amministrazione centrale titolare di intervento"* (Amministrazione responsabile) o *"Ministro e Ministero"*: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche solo MUR);



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- b) “Brownfield”: siti nei quali gli interventi di riutilizzo o trasformazione d’uso, valorizzandone le caratteristiche e collocazione geografica, sono in grado di produrre benefici economici uguali o superiori ai costi relativi alle opere di trasformazione e alle opere di bonifica o messa in sicurezza;
- c) “Commissione”: la Commissione di Valutazione nominata dal Ministro dell’Università e della Ricerca al fine di valutare le candidature pervenute in riscontro al presente Bando;
- d) “Componente del PNRR”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
- e) “CUP”: Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- f) “Destinazione d’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti”: I soggetti attuatori assicurano la destinazione d’uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente bando, con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche;
- g) “DNSH”: Do No Significant Harm, principio che consiste nel “*non arrecare nessun danno significativo*” all’ambiente, come definito all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- h) “Green field”: area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attività antropiche;
- i) “Intervento”: azione mediante acquisizione o locazione od altra forma di godimento di immobili, corredata eventualmente anche da opere di ristrutturazione accessorie finalizzate all’adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata ad incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca, mediante posti letto aggiuntivi rispetto alla rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR;
- j) “Ispettorato Generale per il PNRR”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- k) “Milestone”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
- l) “Missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- m) “Misura del PNRR”: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
- n) “Parti della struttura eventualmente non utilizzate”: aree funzionali della struttura diverse dalle aree ricomprese nelle Funzioni residenziali (AF1), di cui all’Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, così come integrati dall’**allegato C** del presente Decreto, eventualmente non utilizzate, anche temporaneamente, per le finalità di cui al presente bando;
- o) “Periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche”: periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre. Tale periodo può essere traslato, ovvero ridotto, in funzione delle esigenze manifestate dall’organismo regionale per il diritto allo studio competente per ciascun territorio. L’eventuale variazione alle date sopra riportate sarà contenuta all’interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto attuatore e l’organismo DSU, secondo lo schema di accordo di cui all’**Allegato F** del presente decreto.
- p) “PNRR”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- q) “Posto letto per studenti universitari”: unità abitativa ad uso residenziale atta ad ospitare uno studente, e i cui standard sono conformi a quanto riportato nell’Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, così come integrati dall’**allegato C** del presente Decreto;
- r) “Regioni del mezzogiorno”: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- s) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- t) “Rendicontazione di milestone e target”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
- u) “Rendicontazione di intervento”: rendicontazione bimestrale all’Ispettorato Generale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento. Tale attività può comprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati agli interventi di competenza;
- v) “RRF”: Dispositivo europeo per la Ripresa e Resilienza;
- w) “Richiesta di pagamento alla Commissione europea”: richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l’anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell’articolo 24 del Reg. UE 241/2021;
- x) “Richiesta di pagamento all’Ispettorato Generale per il PNRR”: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall’Amministrazione centrale titolare di interventi all’Ispettorato Generale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;
- y) "Sistema ReGiS": sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;
 - z) "Soggetto attuatore": soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'intervento e coincide con il soggetto proponente della richiesta di contributo. Nell'ambito della presente misura sono le imprese, gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - allegato I.1, i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338 e gli altri soggetti pubblici;
 - aa) "Soggetto gestore": Il soggetto gestore coincide con il soggetto attuatore, il quale, tuttavia, non necessariamente coincide con il soggetto proprietario dell'immobile. Il soggetto gestore è responsabile della realizzazione dell'intervento, consistente nella realizzazione di posti letto per studenti universitari e nella loro messa a disposizione per l'assegnazione; cura le procedure per l'assegnazione dei posti letto agli studenti universitari, anche per il tramite di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati; assicura il rispetto, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, dei vincoli e dei termini del finanziamento PNRR;
 - bb) "Soggetto proponente": soggetto che presenta la richiesta di contributo in riscontro al presente decreto, coincidente con il promittente soggetto gestore dell'intervento;
 - cc) "Soggetto proprietario dell'immobile": persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà dell'immobile destinato ad alloggio o residenza universitaria per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
 - dd) "Struttura di missione PNRR": struttura dirigenziale di livello generale alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo, punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - ee) "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
 - ff) "Unità di Audit": struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Decreto è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

4, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca, dell’articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437.

2. Il Ministero dell’Università e della Ricerca riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Il contributo è riconosciuto in una unica soluzione in esito alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi per l’assegnazione agli studenti universitari che rispettano tutti i requisiti definiti dal presente Decreto e per i quali si applicano, in particolare, i termini e le condizioni di gestione definiti dal successivo articolo 8. Gli oneri connessi alla realizzazione delle residenze universitarie, che possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni *greenfield*, trasformazione, ampliamento o completamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, sono a carico dei soggetti gestori, anche in concorso con eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti, compresi i soggetti proprietari degli immobili – se diversi dal soggetto gestore. Per tali spese il MUR non riconosce alcun rimborso nell’ambito del presente Decreto.

3. Gli interventi finanziati nell’ambito del presente decreto concorrono al conseguimento del target PNRR M4C1-30 in scadenza al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**, che prevede la creazione di ~~60.000~~ **30.000** posti letto aggiuntivi.

4. Al fine di assicurare il conseguimento del target di cui al precedente comma 3 e perseguire le finalità prefissate della Riforma 1.7- “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR a titolarità del MUR, l’iter amministrativo complessivo relativo al presente Decreto, nonché ogni procedimento, atto, o determinazione ad esso conseguente, è gestito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, anche mediante il ricorso al supporto tecnico operativo di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021, in raccordo e collaborazione con le strutture tecniche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria del decreto

1. Le risorse complessive disponibili per l’azione specifica attuata dal presente Decreto sono pari a ~~1.198.000.000,00~~ **599.000.000,00** euro al fine di finanziare almeno ~~60.000~~ **30.000** posti letto aggiuntivi entro il ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**.

2. La dotazione di cui al precedente comma 1 assicura il soddisfacimento dei fabbisogni di posti letto in residenze per studenti universitari relativi alle città situate nelle regioni del mezzogiorno nella misura minima del 40% (quaranta per cento) del totale complessivo. I fabbisogni di riferimento sono individuati dall’Allegato B del presente Decreto, che costituiscono un aggiornamento di quanto riportato nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3. Il Ministero si riserva la facoltà di modificare l'allocazione dei fondi effettuata secondo il suindicato criterio di riparto, in caso di carenza di candidature utili pervenute nel corso della procedura di cui al presente decreto, al fine di assicurare il conseguimento del target PNRR M4C1-30 in scadenza al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**.

Articolo 4 – Soggetti ammissibili

1. Possono presentare richiesta di contributo, in qualità di Soggetti attuatori, i Soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Le categorie di soggetti ammissibili, che dovranno farsi carico di tutte le attività connesse agli interventi di cui al presente decreto, corrispondono ai seguenti soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento:

- a) le imprese;
- b) gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338;
- d) gli altri soggetti pubblici.

Articolo 5 – Interventi finanziabili

1. Il presente decreto sostiene la realizzazione di strutture dedicate alla residenzialità studentesca universitaria attraverso la copertura, da parte del MUR, di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse, in esito alla realizzazione/messa a disposizione delle strutture stesse, riconosciuta al soggetto gestore in una unica soluzione.

2. I soggetti di cui al precedente articolo 4, all'atto di presentazione della richiesta, possono essere direttamente in possesso degli immobili da destinare a residenze o alloggi per studenti universitari, ovvero essere nelle condizioni di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera f).

3. I posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore a quella stabilita dal successivo articolo 8, comma 2, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

4. I soggetti gestori degli interventi finanziati assicurano – a pena di decadenza dei benefici di cui al presente Decreto e l'attivazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 17 - la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 6 – Entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi

1. Il contributo PNRR concesso dal MUR al soggetto gestore, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, è determinato in misura fissa in **euro 19.966,66** a posto letto, ed è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse, come riportato al precedente articolo 5, comma 1.
2. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto dovranno prevedere termini di realizzazione compatibili, al più tardi, con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**.

Articolo 7 – Criteri di ammissibilità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto dovranno, a pena di esclusione dalla valutazione di merito:
 - a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 241/2021, con la strategia generale e con la scheda di dettaglio della Componente del PNRR e della Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*;
 - b) essere conformi al principio *“non arrecare un danno significativo”* all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
 - c) riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche non statali, che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili;
 - d) riguardare immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a ~~n. 20 (venti)~~ **n. 18 (diciotto) unità**, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici **localizzati all'interno della medesima circoscrizione di decentramento comunale, ovvero nell'ambito di circoscrizioni diverse purché contigue, ovvero per i Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti all'interno del territorio dello stesso Comune**, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del presente decreto, con modalità e tempistiche compatibili con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro i termini di rendicontazione del target M4C1-30 in scadenza al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**;
 - e) **prevedere per ciascun intervento, a scelta del soggetto proponente e secondo le caratteristiche strutturali e funzionali dell'housing proposto, posti letto collocati:**



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- in sole camere singole;
- in sole camere doppie;
- in camere singole e camere doppie,

purché le camere, i servizi igienici e gli altri servizi siano coerenti con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del decreto DM 481/2024, con la sola eccezione che per gli studentati **diffusi** realizzati all'interno di appartamenti esistenti è ammesso almeno un servizio igienico da 2,60 m² per n. 4 posti letto. Può essere inoltre prevista anche una tipologia di servizio igienico da 2,30 m² dotato di vaso/bidet-doccetta, lavabo e doccia purché realizzato all'interno di una camera singola e ad uso esclusivo della stessa, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- f) riguardare immobili nella piena ed esclusiva disponibilità attuale dei soggetti gestori, ovvero per i quali alla data di presentazione della richiesta di contributo sono state avviate le procedure di cessione della disponibilità;

2. Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione (**26/02/2024**) del presente bando e l'1° gennaio 2023.

3. Gli interventi non devono comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

Articolo 8 – Finalità sociali degli interventi finanziati

1. I soggetti attuatori degli interventi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, sono obbligati, nell'applicazione delle tariffe da richiedere agli studenti assegnatari, ad attuare per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, una riduzione del 15% (quindici per cento) del valore medio di mercato prevista in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente decreto. Per l'individuazione della tariffa media si dovrà fare riferimento a quanto risultante dall'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022", di cui all'allegato E, che tengono conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie di studenti, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti. Tale tariffa media, desumibile anche attraverso il servizio telematico messo a disposizione dal MUR con le modalità di cui al successivo articolo 9, è calcolata prendendo a riferimento la totalità dei posti letto previsti da ciascun intervento, al netto della quota di riserva per il diritto allo studio di cui al successivo comma 2. Resta inteso che la Commissione di cui al successivo articolo 10, **valuta** eventuali variazioni della tariffa proposte dal soggetto gestore in fase di presentazione della richiesta di contributo in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti, avuta comunque a riguardo la necessità di assicurare una riduzione del 15% (quindici per cento) del valore medio di mercato rispetto a tali fattispecie di alloggi.

2. I soggetti gestori sono obbligati altresì a destinare una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dei posti letto relativi alla residenza universitaria oggetto dell'intervento a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatorie redatte dagli Organismi regionali



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

territorialmente competenti per il diritto allo studio o dalle altre istituzioni preposte al diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, in forza di apposite convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo DSU. Le convenzioni di cui al presente comma, si rendono necessarie esclusivamente per i soggetti attuatori diversi dai sopra richiamati Organismi regionali competenti per il diritto allo studio o dalle altre istituzioni preposte al diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, competenti in ciascun territorio. Gli organismi regionali DSU definiscono, nell'ambito dei propri bandi annuali adottati per le concessioni dei benefici agli studenti, le tariffe a carico di quest'ultimi per la fruizione dell'alloggio. Il corrispettivo unitario che ciascun Organismo regionale competente per il diritto allo studio eroga al soggetto gestore, secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno", in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti:

- a) per i primi 3 anni, coincide con l'importo previsto a carico del singolo studente, così come definito nel bando dello stesso Organismo DSU. In assenza di specifica definizione su detto bando, si applicano le tariffe indicate nella convenzione di cui al successivo comma ovvero, in subordine, le tariffe vevoli per la residenza indicata nel bando DSU dell'organismo regionale competente per territorio maggiormente prossima in linea d'aria ai posti alloggio oggetto di finanziamento;
- b) per i successivi 9 anni, è pari al 75% della tariffa media di mercato, così come risultante dall'applicazione annuale delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022". Durante tale periodo, l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio conferma annualmente il numero di posti letto di cui intende avvalersi, tra quelli a lui riservati, e corrisponde per essi al soggetto gestore i corrispettivi unitari come sopra definiti.

3. Le convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio sono da redigersi secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F del presente decreto, che disciplina i termini, le modalità, le tempistiche e gli obblighi tra le parti. Tali convenzioni dovranno essere inviate al MUR antecedentemente alla messa in esercizio della residenza e sono vincolanti ai fini della liquidazione dei fondi di cui al presente decreto. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia ancora addivenuto alla stipula della convenzione in data antecedente di ~~2~~ **4 (quattro)** mesi rispetto a quella prevista per la conclusione dell'intervento, è tenuto a darne comunicazione scritta al MUR che, verificata l'impossibilità di addivenire alla stipula con l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per cause non dipendenti dal soggetto attuatore, autorizza il proponente ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto oggetto della riserva per il Diritto allo Studio, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito vevoli per il DSU ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per l'anno accademico di riferimento. **Qualora, a seguito dell'autorizzazione acquisita ai sensi del presente comma e dell'espletamento procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento.**



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

4. Per la quota parte dei posti letto di cui al precedente comma 2, nel caso in cui fossero proposte dal soggetto gestore, stanze singole e stanze doppie, la ripartizione degli alloggi DSU tra stanze singole e doppie, dovrà essere effettuata nella stessa proporzione proposta in sede di offerta.

Tale ripartizione potrà essere modificata in funzione delle esigenze manifestate dall'organismo regionale per il diritto allo studio competente per ciascun territorio. L'eventuale variazione sarà contenuta all'interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto attuatore e l'organismo DSU, secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F del presente decreto.

Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La richiesta di contributo, completa della documentazione indicata nel presente articolo, potrà essere trasmessa attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "Servizio telematico"). Il servizio telematico consentirà la trasmissione delle domande a partire dalle ore 10:00 del quinto giorno successivo alla registrazione da parte della Corte dei Conti del presente Bando.

2. Le richieste di contributo degli interventi sono formulate mediante compilazione, tramite il Servizio telematico di cui sopra, di un apposito modello informatizzato, atto a consentire una valutazione della richiesta, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione. Il fac-simile del modello è allegato al presente decreto (Allegato A).

3. La documentazione, consistente nella richiesta di contributo e nei relativi allegati di cui al successivo comma 7, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il Servizio telematico accessibile all'indirizzo "<https://www.cdp.it/portalefondi.page>" (di seguito "Pagina di accesso").

4. I Soggetti proponenti che intendono presentare la richiesta di contributo devono preventivamente completare la procedura di accreditamento al "Portale fondi nazionali ed europei", accessibile dalla Pagina di accesso di cui sopra, che prevede il rilascio di credenziali di accesso al Servizio telematico. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte nel documento "Regolamento per l'accREDITamento al portale fondi nazionali ed europei" pubblicato nella stessa Pagina di accesso.

5. Al termine delle attività di compilazione e di trasmissione della richiesta per via telematica, il Servizio telematico genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della richiesta, la cui copia sarà contestualmente trasmessa all'indirizzo PEC del MUR e del Soggetto proponente.

6. Tutti i documenti in formato PDF necessari ai fini della valutazione dovranno essere caricati sul Servizio telematico muniti di firma digitale del legale rappresentante del Soggetto proponente ai sensi del D.lgs. 82/05. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).

7. La trasmissione della richiesta di cui al comma 1 può avvenire solo unitamente agli allegati sotto riportati, previo caricamento degli stessi sul Servizio telematico, seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ogni singolo allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB e cumulativamente non deve superare il limite di 200 MB:

- a. documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto proponente;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- b. documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria soggettiva di cui all'Art. 4 del presente Decreto;
- c. documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell'ambito dei quali verrà realizzata la residenza; qualora il Soggetto proponente non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell'immobile, documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure di cessione della predetta disponibilità;
- d. relazione illustrativa, piano di gestione della residenza e quadro economico dell'intervento, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente decreto (Allegato D).
- e. raccolta sintetica degli elaborati architettonici del progetto di realizzazione della Residenza, consistenti in un unico file in formato pdf, di dimensioni complessive non superiori a 50 MB, comprendente i seguenti elaborati, i quali per interventi su opere esistenti, indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. Esso si deve comporre di:
 - qualora disponibile, stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
 - planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle strade, della posizione del fabbricato, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti;
 - documentazione catastale dello stato di fatto e visura storica;
 - in caso di fabbricato esistente, piante dello stato *ante operam* di ciascun piano della residenza, inclusa la copertura, in scala non inferiore a 1:100, nelle quali siano opportunamente rappresentate le principali quote dimensionali;
 - piante dello stato *post operam* di ciascun piano della residenza, in scala almeno 1:100, nelle quali siano opportunamente rappresentati:
 - le principali quote planimetriche e altimetriche;
 - le destinazioni d'uso degli ambienti;
 - i principali arredi che caratterizzano gli ambienti;
 - **l'individuazione nelle planimetrie della tipologia delle camere offerte (singole - doppie - singole e doppie), nonché delle camere e dei servizi igienici per utenti diversamente abili;**
 - le aree funzionali AF1, AF2, AF3, AF4 e i connettivi (utilizzando differenti campiture);
 - le eventuali aree omogenee in cui si intende compartimentata la residenza (massimo n. 3), come meglio specificato nello schema di relazione illustrativa di cui all'allegato D al presente decreto;
 - qualora disponibili, un numero adeguato di sezioni nello stato *ante operam* (in caso di fabbricato esistente) e *post operam*, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio;
 - qualora disponibili, tutti i prospetti nello stato *ante operam* (in caso di fabbricato esistente) e *post operam*, in scala non inferiore a 1:100;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- eventuali rendering e/o rappresentazioni volumetriche (prospettiche o assonometriche) dell'insieme;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto.
- f. autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Reg. (UE) 2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente decreto (**Allegato H**).
- g. comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) 2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente decreto (Allegati I1 e I2).
8. La richiesta di cui ai precedenti commi deve riguardare un'unica residenza dotata di un numero di posti letto non inferiore a n. ~~20 (venti)~~ **18 (diciotto)** unità, anche frazionatamente, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d); nel caso il proponente intenda candidare più immobili, dovrà procedere alla trasmissione di più richieste separate.
9. Non sono ammissibili le richieste non pervenute con le modalità previste dal presente decreto.

Articolo 10 - Modalità di valutazione e approvazione degli interventi

1. Le proposte di intervento presentate con le modalità di cui al precedente articolo 9 sono sottoposte a valutazione da parte di una apposita Commissione di valutazione istituita dal Ministro dell'Università e della Ricerca, con il supporto operativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
2. Il **Commissario straordinario coadiuvato dalla struttura commissariale di supporto** può avvalersi altresì del supporto delle strutture tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la verifica e la valutazione degli immobili pubblici proposti in riscontro al presente Decreto, sfruttando le banche dati e le informazioni acquisite sul patrimonio pubblico nell'ambito delle attività istituzionali che il Ministero dell'Economia e delle Finanze stesso ordinariamente svolge.
3. ~~La valutazione dei singoli interventi viene effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo la c.d. modalità "a sportello".~~ **La valutazione dei singoli interventi viene effettuata in relazione alle domande in cui la previsione di messa a disposizione di posti letto entro il 15 luglio 2026 è accompagnata da elementi oggettivi comprovanti una ragionevole probabilità di completamento dei lavori necessari entro il 15 luglio 2026 19 agosto 2026, secondo l'insindacabile giudizio del Commissario straordinario. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11 ai fini dell'impegno delle risorse e dell'effettivo accesso al contributo.**
4. ~~Al fine di velocizzare l'iter di valutazione delle proposte di intervento pervenute e che perverranno in riscontro all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, il Commissario straordinario e la struttura di supporto prevista ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2024, coadiuvano la Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024. Il Commissario straordinario e la struttura di supporto svolgono in particolare le seguenti fasi del procedimento istruttorio:~~



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- ~~1. acquisiscono, attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le candidature pervenute e l'intera documentazione a corredo presentata dai soggetti attuatori;~~
- ~~2. verificano la presenza, la correttezza e l'eshaustività della documentazione a corredo della domanda di partecipazione, così come prevista dall'articolo 9 comma 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;~~
- ~~3. effettuano le verifiche di ammissibilità e ricevibilità delle candidature pervenute, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, fatte salve le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), di competenza della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 10 comma 8 dell'Avviso stesso;~~
- ~~4. accertano la corretta applicazione da parte del soggetto proponente, in fase di elaborazione della candidatura, dello schema tariffario e dei vincoli di riserva DSU previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.~~

~~Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Commissario straordinario e la struttura di supporto attivano, ove necessario, la procedura del soccorso istruttorio direttamente nei confronti del soggetto attuatore.~~

~~La fase istruttoria di ciascun intervento, se ritenuta ammissibile, si conclude con la sottoscrizione, da parte del Commissario straordinario, di una apposita check-list – secondo il format in allegato alla presente ordinanza – che riporta gli esiti degli accertamenti svolti, la corrispondenza intercorsa con il soggetto proponente e la documentazione aggiuntiva acquisita, nonché la proposta di eventuali prescrizioni cui subordinare l'erogazione del contributo MUR in esito al completamento dell'intervento proposto.~~

4. Al fine di velocizzare l'iter di valutazione delle proposte di intervento pervenute e che perverranno in riscontro all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, la Struttura di supporto prevista all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2024, coadiuva la Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024. La piattaforma telematica CDP consente di ricavare la TM (Tariffa Media) dalla quale derivano le seguenti tariffe da applicare:

Per il 70% riservato agli studenti meritevoli, per un periodo di 12 anni:

- **Tariffa Media Ridotta per posto letto in singola (TMR)= $TM \cdot 0,85$ (riduzione del 15% di TM);**
- **Tariffa Media Ridotta per posto letto in doppia= $TMR \cdot 0,7311$ (riduzione del 26,89 % che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);**

Per gli studenti DSU dal 1° al 3° anno:

- **Tariffe DSU competenti per territorio (sia per singole che per doppie);**

Per gli studenti DSU dal 4° al 12° anno:



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- Tariffa Media Ridotta per posto letto in singola (TMR)= $TM*0,75$ (riduzione del 25% di TM);
- Tariffa Media Ridotta per posto letto in doppia= $TMR*0,7311$ (riduzione del 26,89 % che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);

Se il soggetto gestore intende proporre una TM di maggiore importo rispetto a quella derivata dal simulatore CDP, deve adeguatamente giustificare tale maggiorazione attraverso appropriate motivazioni e dettagliato piano gestionale. A tal fine si richiede la trasmissione di idonea documentazione sottoforma di relazione descrittiva e di prospetto economico finanziario dell'intervento elaborato sui 12 anni di durata del vincolo di destinazione, idonea a dimostrare l'eventuale insostenibilità in caso di mancata valutazione positiva della proposta di incremento della tariffa. In ogni caso la TM massima ammissibile è pari a 1.000 euro.

La Struttura di supporto svolge in particolare le seguenti fasi del procedimento istruttorio:

1. acquisisce, attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le candidature pervenute e l'intera documentazione a corredo presentata dai soggetti attuatori;
2. verifica la presenza, la correttezza e l'eshaustività della documentazione a corredo della domanda di partecipazione, così come prevista dall'articolo 9 comma 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;
3. effettua le verifiche formali di ammissibilità e ricevibilità delle candidature pervenute, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, fatte salve le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), di competenza della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 10 comma 8 dell'Avviso stesso;
4. accerta la corretta applicazione da parte del soggetto proponente, in fase di elaborazione della candidatura, dello schema tariffario e dei vincoli di riserva DSU previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Per ogni domanda possono essere attivate solamente n. 2 procedure di soccorso istruttorio. Se le argomentazioni/correzioni prodotte dal soggetto attuatore in risposta ai due soccorsi istruttori non risultassero esaustive per il perfezionamento della domanda, la stessa verrà ritenuta dal Commissario non ammissibile e pertanto non ripresentabile.

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, la Struttura di supporto attiva, ove necessario, la procedura del soccorso istruttorio direttamente nei confronti del soggetto attuatore. La fase istruttoria di ciascun intervento si conclude con la sottoscrizione da parte del Commissario straordinario del Rapporto conclusivo dell'istruttoria, che riporta gli esiti delle attività svolte dagli istruttori. Il Rapporto conclusivo contiene anche eventuali prescrizioni cui subordinare l'erogazione del contributo MUR in esito al completamento dell'intervento proposto.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

~~5. La Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, acquisita dal Commissario straordinario la check-list istruttoria di cui al precedente articolo 1, esegue valutazione prevista dall'articolo 10, commi 8 e seguenti, del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Qualora, nel corso della valutazione di competenza della Commissione, emerga la necessità da parte di quest'ultima di attivare una ulteriore procedura di soccorso istruttorio, la Commissione stessa ne dà tempestiva notizia con le relative motivazioni al soggetto proponente e contestualmente al Commissario Straordinario, il quale procede con l'attivazione delle più opportune interlocuzioni, al fine di supportare l'istante nell'elaborazione del riscontro richiesto.~~

5. La Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, acquisito dal Commissario straordinario il Rapporto conclusivo dell'istruttoria, esegue valutazione prevista dall'articolo 10, commi 8 e seguenti, del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Qualora, nel corso della valutazione di competenza della Commissione, emerga la necessità da parte di quest'ultima di attivare una ulteriore procedura di soccorso istruttorio, la Commissione stessa ne dà tempestiva notizia con le relative motivazioni al soggetto proponente e contestualmente al Commissario Straordinario, il quale procede con l'attivazione delle più opportune interlocuzioni, al fine di supportare l'istante nell'elaborazione del riscontro richiesto.

6. Le proposte progettuali presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui ai precedenti commi.

7. la Commissione di valutazione effettua una verifica sul rispetto dei requisiti di eleggibilità degli immobili candidati e delle ulteriori nuove condizionalità introdotte con la revisione del PNRR, alla luce della Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023, anche con riferimento agli immobili già valutati idonei così come risultanti dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2023, n. 1269.

8. La Commissione di valutazione effettua altresì, preliminarmente, una valutazione della conformità degli interventi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01).

9. Le proposte che non superano le verifiche di ammissibilità di cui ai precedenti commi 7 e 8 non sono ammissibili alla successiva valutazione di merito. Tale disposizione si applica anche agli immobili già valutati idonei così come risultanti dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2023, n. 1269.

10. La Commissione svolge le proprie valutazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio
Efficacia dell'intervento: capacità dell'intervento di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma, con particolare riferimento all'aspetto dimensionale del medesimo.	0-15



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Criteri di valutazione	Punteggio
Efficienza dell'intervento: grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse	0-5
Utilità dell'intervento: convenienza per la "comunità" di riferimento, anche con riferimento al rapporto tra il numero di posti letto messi a disposizione e la popolazione studentesca interessata	0-10
Sostenibilità dell'intervento: capacità dell'intervento di durare nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione	0-5
Qualità dell'intervento: livello di funzionalità e di comfort, anche con riferimento al grado di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica delle soluzioni adottate	0-5

Premialità	Punteggio
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 30% e fino al 35%	1
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 35% e fino al 40%	2
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 40%	3
Intervento relativo ad immobile inserito nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.M. 1269 del 27/09/2023 – Manifestazione di interesse maggio 2023	2

11. Gli interventi che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 25 (venticinque) su 45 (quarantacinque), e che ottengono un punteggio sui singoli criteri di valutazione pari almeno a 3 (tre) – ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 5, 6 – ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 10 – o 8 - ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 15, sono ammissibili al finanziamento, fatta salva la disponibilità complessive delle risorse di cui al presente Decreto.

12. La fase di valutazione di ciascun intervento si conclude con la definizione da parte della Commissione di Valutazione di una apposta griglia di valutazione, trasmessa al MUR ai fini dell'adozione dei provvedimenti seguenti.

13. Al fine di accelerare le procedure autorizzative, la domanda per l'ottenimento del titolo abilitativo ovvero la SCIA possono essere presentate in forza della sola comunicazione di ammissibilità e richiesta CUP da parte del MUR, nelle more dell'adozione del Decreto di ammissibilità, fatto salvo l'esercizio delle prerogative delle Autorità ordinariamente competenti nel caso di mancato rilascio del citato Decreto.

Articolo 11 – Gestione degli interventi

1. Il MUR, acquisita la griglia di valutazione di cui all'articolo 10, comma 12, procederà, nei confronti dei soggetti proponenti ammissibili al contributo con l'adozione del decreto direttoriale di concessione del contributo.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. Gli interventi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche con riferimento alla disponibilità degli accantonamenti per i benefici fiscali.

3. Il decreto di concessione del contributo, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al soggetto attuatore per la successiva formale accettazione, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo e di accettazione, da perfezionare, ~~a pena di definanziamento della richiesta decadenza~~, entro ~~e non oltre~~ **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di notifica del decreto di ammissione al finanziamento di cui sopra.

~~Le risorse (ivi comprese quelle relative alle agevolazioni fiscali previste) si considereranno impegnate solo a seguito della sottoscrizione del suddetto atto d'obbligo e di accettazione. Le risorse (ivi comprese quelle relative alle agevolazioni fiscali previste) si considereranno impegnate solo a seguito della comunicazione di effettiva messa a disposizione dei posti letto ultimazione dei lavori secondo la procedura stabilita dall'art. 13 comma 3 bis.~~

4. Il Ministero dà evidenza pubblica dell'esaurimento delle risorse disponibili e procede con la chiusura del servizio telematico per la presentazione della domanda, fatte salve eventuali riaperture del procedimento in esito ad accertamenti di economie, revoche, rinunce, decadimenti, rideterminazioni degli interventi già approvati o eventuali assegnazioni di risorse finanziarie aggiuntive.

Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo MUR, così come definito all'articolo 6 del presente decreto, è erogato al soggetto gestore, in una unica soluzione **ovvero frazionatamente**, in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero, **per il tramite del Commissario straordinario** - anche per il tramite di soggetti terzi, se del caso su base campionaria e mediante visite in loco, ove ritenute necessarie.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti gestori dovranno trasmettere al MUR, in aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, la convenzione sottoscritta con gli Organismi regionali per il diritto allo studio, competenti in ciascun territorio, che contiene gli elementi di cui all' articolo 8 comma 2, del presente decreto e secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F, o, in alternativa, dovranno aver acquisito l'autorizzazione del MUR di cui all'art. 8 comma 3, terzo periodo del presente bando.

~~3. Le erogazioni effettuate nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dovranno essere supportate da idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto a copertura del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione, da stipularsi sulla base di schemi messi a disposizione dalla Struttura Commissariale. L'erogazione del contributo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) può essere richiesta: i) in un'unica soluzione, riferita all'intero triennio; ii) in forma frazionata, per un massimo di tre quote, rispettivamente riferite a ciascuno dei primi tre anni di gestione. Nel caso di cui alla lettera i), l'erogazione del contributo è subordinata alla prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, da stipularsi sulla base di schemi messi a disposizione dalla Struttura Commissariale. Nel caso di cui alla lettera ii), l'erogazione del contributo frazionato può essere richiesta con riferimento ai corrispondenti periodi di gestione già integralmente maturati, decorrenti dalla data di messa a~~



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

~~disposizione dei posti letto di cui all'articolo 15 bis del Bando ed è subordinata alla verifica positiva dell'Agenzia del Demanio circa l'effettivo svolgimento dell'attività secondo il progetto ammesso a finanziamento e alle condizioni contenute nell'atto d'obbligo. La richiesta di erogazione dovrà essere trasmessa via PEC al RUP presso la Direzione Generale del diritto allo studio al seguente indirizzo: dgdsu@pec.mur.gov.it specificando la tipologia di erogazione (ex ante o ex post) e il periodo di gestione a cui l'erogazione si riferisce. Resta ferma obbligatorietà di stipula della polizza fidejussoria successiva per il periodo di vincolo successivo al terzo anno.~~

L'erogazione del contributo può essere richiesta:

- a) in forma posticipata rispetto allo svolgimento dei primi tre anni di attività di gestione;
- b) in forma posticipata rispetto allo svolgimento di ciascuno degli anni riferiti al primo triennio di gestione e, quindi, al termine del primo anno, del secondo anno o del terzo anno, senza obbligo di consecutività;
- c) in forma anticipata e in un'unica soluzione, rispetto allo svolgimento dei primi tre anni riferiti al primo triennio di gestione;
- d) in forma anticipata rispetto allo svolgimento di ciascuno degli anni riferiti al primo triennio di gestione, senza obbligo di consecutività.

La richiesta di erogazione dovrà essere trasmessa via PEC al RUP presso la Direzione Generale del diritto allo studio al seguente indirizzo: dgdsu@pec.mur.gov.it specificando la forma di erogazione (anticipata o posticipata) e il periodo di gestione a cui la richiesta di erogazione si riferisce.

Nel caso di richiesta di erogazione posticipata del contributo, la stessa dovrà fare esplicito riferimento ai corrispondenti periodi di gestione già integralmente maturati, decorrenti dalla data di messa a disposizione dei posti letto di cui all'articolo 15 bis del Bando.

Nel caso di richiesta di erogazione anticipata del contributo, i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) sono obbligati a prestare idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, da stipularsi sulla base di schemi messi a disposizione dalla Struttura Commissariale, secondo le seguenti indicazioni:

- La durata sarà pari al periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della polizza fino alla scadenza dei 3 anni (o del singolo/singoli anni nel caso di richiesta frazionata) calcolati a partire dalla data di messa a disposizione dei posti letto;
- L'importo da garantire sarà pari all'importo totale del contributo per il primo anno, a scalare in maniera proporzionale per i successivi due anni (3/3 primo anno, 2/3 secondo anno, 1/3 ultimo anno), o nei casi di richiesta frazionata;

Per i casi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) resta ferma l'obbligatorietà della prestazione di idonea garanzia per il periodo di vincolo successivo al terzo anno, secondo le modalità fissate



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

dall'apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che dovrà essere trasmessa al MUR:

- nel caso di cui ai punti a) e b) (erogazione posticipata): prima dell'erogazione dell'importo del contributo da ricevere a saldo;
- nel caso di cui ai punti c) e d) (erogazione anticipata): prima dello svincolo della polizza riferita ai primi tre anni di gestione.

Articolo 13 – Tempistiche di attuazione e monitoraggio della realizzazione degli interventi

1. Ciascun intervento finanziato è collegato ad uno specifico cronoprogramma di attuazione degli interventi, contenuto nella richiesta di contributo (Allegato A), che descrive le diverse fasi di attuazione e individua obiettivi intermedi e finali, con **termine di conclusione ultimazione e collaudo** dei lavori **fissato al 19 agosto 2026** ~~entro il 30 aprile 2026~~, e di **effettiva funzionali alla messa a disposizione dei posti letto** ~~fissato al 15 luglio 2026~~ **31 ottobre 2026 quale termine ultimo per la trasmissione della Relazione finale di cui al successivo comma 3 bis** ~~al più tardi entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026~~

2. comma eliminato.

3. Il soggetto attuatore trasmette al Ministero, **per il tramite del Commissario straordinario, attraverso la compilazione di un questionario scaricabile da apposito link che sarà comunicato periodicamente via pec dal Commissario straordinario ad ogni soggetto proponente**, ~~con cadenza bimestrale con cadenza mensile, una relazione~~ **le informazioni** sullo stato di realizzazione dell'intervento **atta atte** a dimostrare il rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma delle attività ~~approvate l'ultima delle quali sarà la relazione finale nonché il rispetto della scadenza del target. La comunicazione di messa a disposizione dei posti letto deve essere trasmessa al MUR per il tramite del Commissario entro lo stesso termine del 30.06.2026 attraverso l'invio della propedeutica all'attivazione del sopralluogo da parte dell'Agenzia del Demanio per la verifica della Fase 3.~~ **Entro il 31 ottobre 2026, il soggetto proponente dovrà trasmettere alla Struttura Commissariale, la Relazione finale quale documento attestante la messa a disposizione dei posti letto e pertanto la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento.**

La Struttura Commissariale, in base allo stato di avanzamento dell'intervento rilevabile dalle relazioni bimestrali e finale dai monitoraggi effettuati attraverso la compilazione dei questionari, provvede all'attivazione dei sopralluoghi da parte dell'Agenzia del Demanio, diversificati in 3 FASI: FASE 1 all'avanzamento del 25% dei lavori, FASE 2 all'avanzamento del 75% dei lavori, FASE 3 a conclusione dell'intervento alla trasmissione della Relazione finale. Il sopralluogo relativo alla Fase 3, con esito positivo, costituisce presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo.

~~La relazione finale, propedeutica all'erogazione del contributo, potrà essere trasmessa anche successivamente alla dichiarazione di messa a disposizione dei posti letto di cui al successivo comma 3 bis, e comunque entro il 31 ottobre 2026.~~

3 bis. Ai fini del raggiungimento del target PNRR relativo alla misura in oggetto, entro il termine del ~~15 luglio 2026~~ **19 agosto 2026 il soggetto proponente deve comunicare al MUR, per il tramite del**



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Commissario, ~~l'effettiva messa a disposizione dei posti letto, trasmettendo una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso assevera: (a) la data di effettiva ultimazione dell'intervento, b) il numero dei posti letto resi disponibili, c) il rispetto dei requisiti del bando, del progetto ammesso a contributo, completo di tutti i servizi offerti. l'ultimazione dei lavori, trasmettendo via pec all'indirizzo: commissario.housing@pec.mur.gov.it il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI redatto dal direttore dei lavori sulla base dei modelli predisposti dalla Struttura commissariale, distinti per soggetto pubblico e soggetto privato, e sottoscritto per accettazione dal soggetto attuatore. Contestualmente alla trasmissione via pec del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, quale documento valevole ad attestare il rispetto del Target, il soggetto proponente dovrà compilare un questionario, attraverso un link che verrà appositamente comunicato dal Commissario straordinario, per la contabilizzazione totale dei posti letto che contribuiscono al raggiungimento del Target. Tutti i modelli della documentazione richiamata dal presente articolo sono pubblicati al seguente link: [sito https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario](https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario).~~

4. Il Ministero, **per il tramite del Commissario straordinario**, verifica con cadenza periodica le informazioni acquisite dai soggetti gestori di cui al comma 3, se del caso richiedendo documentazione aggiuntiva e anche con ispezioni e visite in loco, ove ritenute necessarie.

5. Nei casi in cui gli stati di avanzamento comunicati evidenzino il mancato rispetto del cronoprogramma delle attività proposte **non opportunamente giustificato** o comunque l'impossibilità di realizzare e rendere disponibili i posti letto per studenti entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**, si applicano i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 17.

6. In caso di mancato completamento delle attività previste per la messa a disposizione dei posti letto negli obiettivi intermedi e/o finali previsti nel cronoprogramma di cui al comma 1-**salvo motivate giustificazioni e aggiornamento dello stesso** ~~all'interno delle relazioni bimestrali e fatta salva la scadenza ultima del 30 aprile 2026, 30 giugno 2026~~ **15 luglio 2026** per la messa a disposizione dei posti letto **nell'ambito dei monitoraggi periodici effettuati dal Commissario straordinario attraverso compilazione di appositi questionari e in caso di mancato rispetto del termine del 19 agosto 2026 per la trasmissione del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**, il soggetto attuatore decade automaticamente dal beneficio PNRR con conseguente mancata assegnazione del finanziamento previsto nel provvedimento di concessione.

7. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto attuatore può presentare, per una sola volta, una nuova istanza di finanziamento per il medesimo intervento, secondo le modalità di cui all'articolo 9, fatta salva la disponibilità di risorse residue nell'ambito del presente decreto. Non è ammessa la presentazione di una nuova istanza di finanziamento di un intervento per il quale già risulta vigente un decreto di assegnazione delle risorse **a meno che non trattasi di richiesta di variazioni di cui al successivo Art. 15 o di istanze respinte precedentemente alle modifiche apportate dalle Ordinanze Commissariali**.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 14 – Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare il conseguimento del target PNRR M4C1-30 in scadenza al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026** e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità definite dalla Riforma 1.7 “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca, il MUR **per il tramite del Commissario straordinario**, ed altri organi nazionali e comunitari preposti effettuano nei confronti dei soggetti gestori controlli ed ispezioni, eventualmente anche tramite visite in loco.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti sia antecedentemente alla realizzazione e messa a disposizione per l’assegnazione dei posti letto per studenti dei singoli interventi, sia successivamente alla rendicontazione del target M4C1-30 fissata al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**, anche al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle realizzazioni sostenute tramite il PNRR, per tutta la durata di vigenza dell’atto d’obbligo e di accettazione del finanziamento.
3. Nei casi in cui le verifiche evidenzino difformità o ritardi tali da pregiudicare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali, nonché palesino significative deviazioni rispetto all’intervento finanziato, con conseguente impossibilità di realizzare e rendere disponibili per l’assegnazione i posti letto per studenti entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**, ovvero sia riscontrato il venir meno degli obblighi assunti dal soggetto gestore in esito all’accettazione del finanziamento – per tutta la durata di vigenza dell’atto d’obbligo e di accettazione del finanziamento – si applicano i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 17.
4. Il Ministero, **per il tramite del Commissario straordinario**, attraverso l’adozione di apposita manualistica, definisce la documentazione e le informazioni – e le relative tempistiche e modalità di trasmissione - che i soggetti attuatori dovranno fornire nelle diverse fasi di realizzazione dell’intervento e per tutta la durata di vigenza dell’atto d’obbligo e di accettazione del finanziamento, ai fini dell’espletamento dei controlli di cui al presente articolo.

Articolo 15 – Variazioni degli interventi in itinere ed ex-post

1. ~~Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite nei casi in cui al soggetto beneficiario, sottoscrittore dell’atto d’obbligo, succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie o per contratto o per ogni altro atto che comporti successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di accesso al presente Bando, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione delle norme di cui al presente Bando.~~

~~Per le variazioni di cui al precedente capoverso, l’interessato deve formulare apposita istanza preventiva di autorizzazione alla variazione soggettiva, corredato dalla documentazione a comprova dei requisiti soggettivi di cui al presente Bando, dell’impegno irrevocabile a sottoscrivere l’atto d’obbligo e tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal presente Bando, nonché a volturare le polizze~~



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

emesse. Ricevuta l'autorizzazione dal MUR, il soggetto subentrante dovrà trasmettere entro i successivi 15 giorni, a pena di decadenza, la documentazione di cui al precedente capoverso.

1 bis. Nel caso di istanza presentata da un Ente Pubblico, il nominativo del soggetto gestore potrà essere comunicato al MUR anche dopo la comunicazione di ammissibilità e richiesta CUP da parte del MUR, al fine della definitiva individuazione nel decreto di ammissione.

2. Le variazioni oggettive, riguardanti l'intervento finanziato e le relative attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nel Decreto, nonché sul rispetto degli obiettivi intermedi e finali e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione della riforma.

3. **Ogni eventuale domanda di variazione dovrà essere inoltrata tramite il portale di CDP la quale dovrà attivare apposita sezione. La domanda di variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite del Commissario che farà le opportune valutazioni per la successiva approvazione, in caso di positiva istruttoria. Nell'attesa che CDP predisponga il portale, il soggetto proponente potrà presentare la domanda di variazione direttamente al Ministero, per il tramite del Commissario. Per le variazioni che riguardano la proposta di realizzare un maggiore o minore numero di posti letto rispetto a quelli già decretati, anche in relazione all'eliminazione del vincolo del 70% di camere singole, nonché per le variazioni che riguardano modifiche delle superfici e/o dei servizi offerti (AF2, AF3 e AF4), al fine di rideterminare il nuovo importo del contributo o l'importo di eventuali nuove tariffe da applicare agli studenti, il soggetto proponente dovrà trasmetterne apposita richiesta, al massimo entro il ~~31 marzo 2026~~ ~~31 maggio 2026~~ **30 giugno 2026** allegando i soli documenti che evidenzino le variazioni rispetto a quanto già decretato (Allegato A, relativi capoversi dell'allegato D, planimetrie etc..). Tali variazioni saranno ammissibili anche nel caso in cui i posti letto risultanti siano ~~inferiori al minimo stabilito dal bando (n. 20) e comunque non inferiori~~ **pari a 18 posti letto**. Non costituiscono variazioni, ai sensi del precedente capoverso, le modifiche che non incidono su numero e tipologia (in singola e in doppia) dei posti letti, sul numero e tipologia dei servizi e sulle superfici AF2, AF3 e AF4. Per tali modifiche dovrà in ogni caso essere trasmessa una planimetria aggiornata dello stato di fatto e una relazione contenente la descrizione delle modifiche apportate e corredate da una asseverazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che le modifiche apportate "non incidono su numero dei posti letti, sul numero e tipologia dei servizi e sulle superfici AF2, AF3 e AF4 e sono rispondenti ai requisiti di cui al presente Decreto".**

Sulla base di specifica istruttoria tecnica effettuata da parte del Commissario straordinario e della struttura di supporto, ed in caso di esito positivo della stessa, verrà emesso dal Commissario un verbale di valutazione tecnica sulle variazioni proposte. Nel caso in cui le variazioni comportino un incremento del contributo già deliberato, in caso di positiva istruttoria del Commissario e fatta salva la disponibilità delle risorse, seguirà l'emissione di un decreto direttoriale di modifica del finanziamento opportunamente integrato nei limiti della variazione di cui al verbale di valutazione del Commissario, che comporterà la sottoscrizione del relativo atto d'obbligo, aggiuntivo all'originario se già sottoscritto.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

4. Nel caso in cui le sopraggiunte variazioni comportassero l'impossibilità di realizzare e rendere disponibili i posti letto per studenti entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al entro ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**, ovvero comportassero il venir meno degli obblighi assunti dal soggetto gestore in esito all'accettazione del finanziamento – per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento - si applicano i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 17,

Articolo 15 bis – Decorrenza dell'attività di gestione

1. Ai fini del riconoscimento dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Avviso di cui al DM 481/2024, il vincolo dei 12 anni di attività di gestione dello studentato avrà decorrenza dalla data di trasmissione della asseverazione di cui al comma 3 bis dell'art. 13 della Relazione finale che costituisce ~~l'effettiva messa a disposizione dei posti letto~~, corredata dalla presentazione della convenzione stipulata con l'organismo per il diritto allo studio territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DM 481/2024 ovvero dal bando autonomo, adeguatamente pubblicizzato, adottato dal Soggetto Attuatore previa autorizzazione ministeriale come previsto dal richiamato art. 8, comma 3, del suddetto Avviso, fatta salva la verifica positiva del Demanio.

Qualora l'esito della verifica dell'Agenzia del Demanio non sia positivo, ~~la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 bis dell'art. 13~~, la messa a disposizione comunicata attraverso la trasmissione della Relazione finale non potrà considerarsi efficace e qualsiasi attività intrapresa nel periodo precedente non potrà in alcun modo essere riconosciuta dal Ministero. In tal caso ~~l'efficacia~~ ~~l'effettiva messa a disposizione~~, e pertanto il vincolo dei 12 anni, decorrerà dalla data del successivo verbale di sopralluogo con esito positivo effettuato dall'Agenzia del Demanio.

Articolo 16 – Obblighi dei soggetti attuatori

1. Sui soggetti gestori degli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto, in qualità di soggetti attuatori degli interventi gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento dell'intervento nel decreto di ammissione al finanziamento e con la successiva sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del finanziamento:

- a. il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b. la predisposizione di tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;
- c. l'individuazione di eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca, **per il tramite del Commissario straordinario**;
- d. il tempestivo completamento degli interventi, nei termini e nei modi stabili dal decreto di concessione; ~~per eventi e cause di forza maggiore~~ è consentita la parziale realizzazione



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- dell'intervento, **con numero di posti letto mai inferiore a 18**, con una proporzionale riduzione del contributo, **attuando le procedure di variazione di cui all'Art. 15 comma 3 e dandone comunque comunicazione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di effettiva messa a disposizione dei posti letto e nella Relazione finale di cui all'art. 13 comma 3;**
- e. completare e rendere disponibili per l'assegnazione i posti letto prioritariamente agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore a quella stabilita dall'articolo 8 comma 2, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito;
- f. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal decreto e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste, comprovando il completamento degli interventi finanziati nei termini e nelle tempistiche previste e il mantenimento di ogni altro vincolo, termine e condizione prevista, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento. ~~A tal fine, stante la scadenza del 30 aprile 2026 per il collaudo e del 30 giugno 2026-15 luglio 2026 per la conclusione dell'intervento e per la comunicazione di messa a disposizione dei posti letto, come da asseverazione di cui al comma 3 bis dell'art.13, i soggetti attuatori dovranno allegare in occasione della trasmissione della prima relazione bimestrale, o comunque nella prima relazione bimestrale utile rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione, un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni previste nell'intervento e le relative tempistiche di realizzazione (tipo diagramma di Gantt o Pert) per permettere il monitoraggio dell'andamento dei lavori da parte della Struttura commissariale. Si precisa che non saranno ammessi, pena la caducazione del provvedimento di concessione e conseguente mancata assegnazione del finanziamento previsto nel provvedimento medesimo, cronoprogrammi che prevedano svolgimenti in parallelo e sovrapposizioni temporali di lavorazioni la cui contemporaneità non è oggettivamente compatibile, né anomale contrazioni delle tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere e/o in contrasto con la normativa di sicurezza nei cantieri. La mancata trasmissione del cronoprogramma nei tempi previsti comporta l'attivazione delle visite sopralluogo da parte dell'Agenzia del demanio, per la verifica dell'effettivo andamento del cantiere.~~
- g. fornire tutta la ulteriore documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca, **per il tramite del Commissario straordinario** relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e al mantenimento di ogni altro vincolo, termine e condizione prevista, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- h. contribuire al raggiungimento del target associato alla Misura e fornire, su richiesta dal MUR, **per il tramite del Commissario straordinario** le informazioni necessarie per la predisposizione



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- delle dichiarazioni sul conseguimento del target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- i. assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente decreto ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto;
 - j. assicurare l'applicazione del sistema tariffario per l'immobile oggetto di finanziamento così come disciplinato dall'articolo 8 del presente decreto, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento;
 - k. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento;
 - l. l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata, ovvero di un sistema di contabilità separata, da parte del Soggetto attuatore, per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - m. l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - n. l'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure;
 - o. la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
 - p. il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione relativa all'intervento che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase *"finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"*, riportando nella documentazione dell'intervento il logo dell'Unione Europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione dell'intervento, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - q. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS, anche per il tramite di ulteriori piattaforme informatiche messe a disposizione dal MUR, dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
 - r. la congruenza dei dati di cui alla lettera precedente con il tracciato informativo di ReGiS, in coerenza con il Protocollo unico di colloquio, Allegato II della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 27 del 21 giugno 2022;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- s. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- t. garantire il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
- u. garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero dell'Università e della Ricerca **per il tramite del Commissario straordinario** sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
- v. garantire il rispetto di ogni altro vincolo, termine e condizione posta dal presente decreto ovvero dalla normativa vigente in materia, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento.

Articolo 17 – Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo e, ove applicabile, le agevolazioni fiscali di cui al successivo articolo 18, possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di difforme esecuzione dell'intervento ovvero in caso di mancato completamento entro i termini stabiliti **fermo quanto espressamente previsto all'Art. 16, comma 1, lett. d) del presente Decreto;**
 - b) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto gestore dell'intervento di cui al precedente articolo 16, anche successivamente alla realizzazione dei posti letto e alla rendicontazione del target M4C1-30 al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026** e per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento;
 - c) nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese;
 - d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico tra il presente sostegno finanziario e altri strumenti o programmi dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- f) in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale;
- g) in caso di perdita sopravvenuta dei criteri di ammissibilità del presente decreto;
- h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR ovvero dal presente decreto.

2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, si determinerà la caducazione del provvedimento di concessione, con conseguente mancata assegnazione del finanziamento previsto nel provvedimento medesimo.

3. In caso di revoca totale o parziale del finanziamento nonché di mancata assegnazione dello stesso, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e per contratto.

4. Le risorse liberatesi per effetto dei provvedimenti di revoca totale o parziale, ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, nonché per effetto della caducazione del provvedimento di concessione, con conseguente mancata assegnazione del finanziamento, possono essere riassegnate ad altri interventi, al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, del target M4C1-30 in scadenza al ~~30 giugno 2026~~ **31 agosto 2026**.

Articolo 18 – Agevolazioni fiscali

1. I soggetti gestori degli interventi ammessi a finanziamento beneficiano delle disposizioni di agevolazione fiscale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338. Si applicano altresì, ove pertinenti ed entro i limiti delle disponibilità, le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e relativo Decreto Ministeriale 29 dicembre 2022, n. 1439.

Articolo 19 – Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il MUR e Cassa depositi e prestiti S.p.A. verranno in possesso nello svolgimento dei procedimenti attuativi del presente Decreto verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/24.

2. L'informativa del MUR è fornita in allegato al presente decreto (**Allegato G**), quella della Cassa depositi e prestiti S.p.A. è disponibile all'indirizzo <https://www.cdp.it/portalefondi.page>

Articolo 20 – Modifiche al decreto

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente decreto, disposte con successivo decreto, saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito www.mur.gov.it. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione Generale del Ministero, pubblicato sul sito www.mur.gov.it.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dell'Unione europea, nazionali nonché regionali, ove applicabili.

Articolo 22 – Controversie e Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente decreto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 23 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – ufficio 2.

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato a fini notiziali sul sito istituzionale del MUR, di Italia Domani e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

U54-26 - CONDOMINIO IN UN CLICK: le sentenze su immissioni acustiche, spazi per parcheggi, decoro del fabbricato e parti comuni e supercondominio

Condominio in un Click: casi pratici, normative e sentenze rilevanti. La Direzione Edilizia e Territorio propone una rassegna alle questioni più frequenti che riguardano il condominio

Condominio in un Click è una rassegna curata dalla Direzione Edilizia e Territorio per orientarsi tra norme e sentenze sulle problematiche più ricorrenti che riguardano il condominio.

Nel numero 2/2026 di “ Condominio in un click ” le principali notizie contenute riguardano: le deliberazioni del Supercondominio, la tollerabilità delle immissioni acustiche, l'utilizzo delle parti comuni, il decoro del fabbricato, la regolamentazione dell'uso degli spazi per parcheggi.

Condominio in un *click*



Norme, Casi e Sentenze

■ Supercondominio

DELIBERAZIONI

- Per qualificare un **supercondominio** (cioè un legame condominiale che esiste di fatto tra due o più edifici) non basta che i palazzi usino le stesse cose o gli stessi servizi. E' indispensabile l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi in base all'articolo 1117 del codice civile sulla quale si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.
- **L'assemblea del supercondominio ha il pieno potere di decidere come dividere le spese** di un servizio comune tra i singoli proprietari degli appartamenti, usando le tabelle millesimali. In sostanza, una volta che l'assemblea del supercondominio ha deliberato la divisione delle spese, i singoli proprietari devono pagare. Non c'è alcun bisogno che le assemblee dei singoli palazzi si riuniscano a loro volta per approvare o confermare quanto già deciso (*Cassazione civile sez. II, 13/04/2026, n. 9309*)

■ Immissioni acustiche

TOLLERABILITA' DELLE IMMISSIONI ACUSTICHE

- Le immissioni acustiche in condominio **non devono superare le soglie di tollerabilità fissate da fonti legislative e regolamentari**. Spetta al giudice il compito di verificare caso per caso se la rumorosità sia concretamente dannosa, basando la propria decisione sulla necessità assoluta di proteggere il diritto alla salute di ciascun condomino (*Tribunale Roma sez. V, 10/09/2021, n. 14279*). Ad esempio, in un caso avente ad oggetto la accertata rumorosità dell'ascensore condominiale che rendeva impossibile la vita quotidiana di uno dei condomini, il Tribunale ha ordinato al condominio di far eseguire gli opportuni lavori di isolamento (*Tribunale Firenze sez. II, 15/10/2020, n. 2215*).
- Nel caso in cui un condomino chieda al giudice la cessazione di rumori molesti provenienti da un'altra abitazione dello stesso stabile, nonché il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, è tenuto a **provare l'effettiva violazione** del regolamento condominiale (qualora quest'ultimo documento preveda una specifica soglia di tollerabilità oppure particolari divieti orari) oppure, in alternativa, l'attitudine dei rumori descritti a cagionare un effettivo pregiudizio ai sensi dell'art. 844 c.c. (*Cassazione civile sez. II, 26/11/2025, n. 31021*).
- Per desumere il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni occorre avere riguardo alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. Dalla convivenza nell'edificio scaturisce talvolta la necessità di tollerare propagazioni intollerabili da parte dei proprietari di fondi vicini (*Cassazione civile sez. II, 30/08/2017, n. 20555*).

UTILIZZO DEL PIANEROTTOLO

- **I pianerottoli degli edifici condominiali costituiscono strutture essenziali del fabbricato e rientrano, in assenza di una diversa disposizione, fra le parti comuni**, ai sensi dell'art. 1117 c.c., anche se sono poste a servizio solo di alcuni proprietari dello stabile. Ne consegue che l'uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della stessa, ex art. 1102 c.c., non possono mai concretizzarsi nell'appropriazione sostanziale del bene mediante un sostanziale spoglio degli altri comproprietari o condòmini. Pertanto, l'effettuazione di lavori che incorporino nella proprietà individuale parti condominiali, quali appunto scale e pianerottoli, si concretizzano in una turbativa del possesso che legittima il condominio o uno dei singoli condomini alla relativa azione di manutenzione.
- L'articolo 1102 del codice civile permette ai singoli comproprietari di apportare modifiche strutturali ai beni comuni e una parziale appropriazione, a patto che venga comunque garantito a tutti gli altri la possibilità teorica di farne un uso paritario e che non venga stravolta la funzione originaria del bene stesso. Per questo tipo di interventi, di conseguenza, non è necessaria l'approvazione da parte di tutti i condòmini all'unanimità. Questo principio è stato applicato ad un caso di installazione di un cancello sul pianerottolo comune davanti a un appartamento. Anche se la struttura finiva per isolare e chiudere uno spazio comune di circa un metro quadrato, nato dalla divisione di una vecchia abitazione in due nuove porte d'ingresso, il manufatto è stato ritenuto legittimo poiché non creava alcun intralcio al passaggio dei vicini e non bloccava l'accesso alle altre case o al resto delle parti comuni del palazzo (*Cassazione civile sez. II, 31/03/2026, n. 8012*).

■ Assemblea di condominio

CONVOCAZIONE

- L'avviso con cui viene convocata l'assemblea condominiale deve **descrivere in modo chiaro, preciso e dettagliato tutti gli argomenti che verranno discussi**. Questo serve a garantire che ogni condomino possa presentarsi alla riunione preparato e pienamente consapevole delle decisioni che si dovranno prendere. Di conseguenza, se l'avviso di convocazione usa espressioni generiche o ambigue che non permettono di capire cosa si deciderà davvero, l'obbligo di informazione stabilito dalla legge viene violato e la delibera approvata in quell'assemblea può essere annullata (*Corte appello Palermo sez. I, 4/02/2026, n. 278*).
- L'art. 66 comma 3 disp. att. c.c. prevede che i condòmini debbano essere preventivamente informati delle tematiche che saranno affrontate in seno all'assemblea; ciò tuttavia **non significa** che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato specificamente e **minuziosamente lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti** da parte dell'assemblea, essendo sufficiente che nell'avviso di convocazione siano indicati gli argomenti da discutere nei loro termini essenziali (*Tribunale Messina sez. I, 29/08/2025, n. 1570*).

■ Parcheggi in condominio

REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEI PARCHEGGI

- Le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma **si limitano a renderne più ordinato e razionale l'uso** paritario secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate. Ad esempio, l'assemblea può deliberare un divieto di parcheggio, valido per tutti i condomini, diretto a garantire l'utilizzo del cortile da parte degli stessi, al fine di evitare che il parcheggio impedisca o limiti il passaggio pedonale e anche quello veicolare per accedere alle proprietà immobiliari (*Tribunale Torre Annunziata sez. I, 24/03/2025, n. 749*).
- **Se i posti auto in condominio sono insufficienti per tutti, l'assemblea non può dividere il parcheggio in zone riservate a seconda del tipo di immobile** (ad esempio, un'area solo per i negozi e un'area solo per le abitazioni). Una divisione del genere è discriminatoria e illegittima perché impedisce a un condomino di parcheggiare in un posto libero solo perché appartiene a una "categoria" diversa. Quando lo spazio non basta per tutti contemporaneamente, l'unico modo legittimo per regolare il parcheggio è garantire l'accesso all'intera area a tutti i condòmini, ad esempio stabilendo dei turni periodici (*Trib. Massa 27 aprile 2026 n. 375*).

■ Decoro architettonico

LIMITI AGLI INTERVENTI IN CONDOMINIO

- Le norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - **possono dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa** estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva (*Cassazione civile sez. II, 20/07/2025, n. 20297*).
- Il decoro architettonico dell'edificio condominiale rappresenta un elemento essenziale dell'identità strutturale e visiva del fabbricato, condizionando tanto il valore del bene, quanto le modalità di utilizzo da parte dei singoli condomini. L'uso invasivo della cosa comune che alteri l'armonia estetica dell'edificio, deve ritenersi illegittimo, configurandosi come una turbativa possessoria degli spazi comuni. Nello specifico, **non sono ammissibili sul piano giuridico interventi che producano un effetto disarmonico e oppressivo**, quale può essere l'apertura collocata in zone di ridotte dimensioni o in prossimità di tubature condominiali, che siano idonei a pregiudicare l'armonia strutturale del pianerottolo (*Tribunale Milano sez. IV, 2/06/2025*).

■ Locazione parti comuni

LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PARTI COMUNI

- L'assemblea non può decidere a maggioranza di affittare una parte comune se i condòmini potrebbero invece usarla direttamente. L'affitto a terzi o a un singolo condomino (come il titolare di un bar che vuole metterci i tavolini) rappresenta un "uso indiretto". Di conseguenza, la maggioranza può approvare la locazione solo se per quel bene è tecnicamente impossibile un "uso diretto" da parte di tutti (*Corte di Cassazione n. 14299 del 14 maggio 2026*).
- L'uso diretto è possibile non solo in modo promiscuo, proporzionale alla quota di ciascuno, bensì anche in modo frazionato, attraverso ripartizione di spazi oppure previsione di turni temporali (*Cassazione civile sez. II, 12/06/2023, n. 16557*).

CAVEDIO/ CHIOSTRINA

- Il cavedio (detto anche chiostrina o pozzo luce) è un cortile di piccole dimensioni perimetrato dai muri e dalle fondamenta dell'edificio condominiale. Esso è prevalentemente destinato a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, etc.) ed è assimilabile ad un cortile, qualificato dall'art. 1117 c.c. **come bene comune, salvo titolo contrario**. Tale presunzione di condominialità non può essere vinta dalla mera circostanza che al cavedio si accede solo dall'appartamento di un condòmino o dal fatto che questi vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità, in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione normale del bene, che è e rimane comune (*Corte appello Palermo sez. II, 16/10/2025, n. 1467*).
- **La chiusura del varco di accesso al cortile è vietata senza l'assenso di tutti i condòmini**; così come lo sarebbe, all'opposto, la realizzazione di una nuova apertura (*Tribunale Sassari sez. II, 12/02/2022, n. 163*).
- **La locazione del cavedio** da parte di uno dei condomini senza alcun passaggio assembleare, quale locazione di bene parzialmente altrui, non è nulla. Ciò in ragione del fatto che non v'è alcuna disposizione che preveda tale nullità testuale, né una tale nullità (virtuale) può evincersi da norme di diritto imperativo. Si tratta, dunque, di atto di disposizione di soggetto non munito dei necessari poteri da parte del legittimato, soggetto a ratifica ex art. 1399 c.c. (*Tribunale Trani sez. I, 5/10/2020, n. 1441*).

V14-26 - Disponibile il nuovo numero de l'industria delle costruzioni dedicato a "Le forme dell'acqua"

Il nuovo numero della rivista indaga il rapporto tra le strutture costruite dall'uomo e l'acqua, inteso come confine geografico, infrastruttura, luogo urbano e manufatto architettonico. In questa prospettiva, l'attenzione si concentra sul modo in cui la ricerca contemporanea stia ridefinendo lo spazio di contatto tra costruito e acqua, trasformandolo in occasione di progetto e sperimentazione morfologica

Il nuovo numero della rivista indaga il rapporto tra le strutture costruite dall'uomo e l'acqua, inteso come confine geografico, infrastruttura, luogo urbano e manufatto architettonico. In questa prospettiva, l'attenzione si concentra sul modo in cui la ricerca contemporanea stia ridefinendo lo spazio di contatto tra costruito e acqua, trasformandolo in occasione di progetto e sperimentazione morfologica. Città galleggianti, parchi sull'acqua, architetture anfibe e resistenti alle alluvioni, case e fabbriche flottanti delineano una nuova filosofia progettuale, capace di coniugare crescita urbana, ecologia e resilienza.

[Vai alla rivista](#)

V15-26 - Edilizia: i Giovani Ance premiano I vincitori del concorso Macroscuola. Primo posto a Cremona, seguono Avellino e Teramo

Assegnati i riconoscimenti ai migliori progetti di recupero di edifici pubblici dismessi elaborati dagli allievi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Vince un istituto di Cremona, al secondo posto Avellino, al terzo Teramo. Oltre 2000 allievi di 122 istituti in tutte le regioni italiane, che si sono cimentati nell'elaborazione di progetti di recupero di edifici pubblici abbandonati o inutilizzati per trasformarli in residenze studentesche, spazi di co-living o coworking, luoghi di aggregazione

Assegnati i riconoscimenti ai migliori progetti di recupero di edifici pubblici dismessi elaborati dagli allievi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Vince un istituto di Cremona, al secondo posto Avellino, al terzo Teramo

Oltre 2000 allievi di 122 istituti in tutte le regioni italiane, che si sono cimentati nell'elaborazione di progetti di recupero di edifici pubblici abbandonati o inutilizzati per trasformarli in residenze studentesche, spazi di co-living o coworking, luoghi di aggregazione.

Sono i numeri di "Dove abita il futuro", edizione 2025-2026 di Macroscuola, il concorso nato undici anni fa su iniziativa dei Giovani imprenditori edili Ance e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Oggi, nella sede nazionale di Ance, la cerimonia di premiazione, alla presenza degli alunni e dei docenti dei 16 istituti finalisti, con il presidente dei Giovani Ance, Edoardo Vernazza, il vicepresidente dei Giovani e coordinatore del progetto, Davide Iannini, e i membri della giuria Angelica Krystle Donati, past president Giovani Ance, e Elena Avenati, Head of Child Rights and Business Sustainability di Save the Children Italia. Ospite d'eccezione Morgan De Sanctis, ex calciatore della serie A e dirigente sportivo.

Ad aggiudicarsi il primo premio da 10mila euro l'Istituto comprensivo Dedalo 2000 di Gussola (Cremona), per il progetto "Filos", mirato alla riqualificazione di un ex maglificio industriale attraverso la creazione di piccole unità abitative circondate da spazi comuni: cucina, cinema, biblioteca, area di co-working, sala musica e sala podcast. Al secondo posto l'Istituto comprensivo Palatucci di Avellino (6.000 euro) e al terzo l'Istituto comprensivo Teramo Torricella (4.000 euro).

"La partecipazione sempre più ampia a Macroscuola ci riempie di orgoglio", ha commentato il presidente dei Giovani Ance, Edoardo Vernazza. "Per noi è un progetto molto sentito perché rappresenta un'opportunità concreta per avvicinare il nostro mondo ai ragazzi e alle famiglie, mostrando cos'è davvero il settore delle costruzioni oggi: sostenibilità, tecnologia, innovazione. Siamo sicuri che le idee e le proposte elaborate dagli studenti potranno essere uno stimolo prezioso per operatori e amministrazioni locali, contribuendo a promuovere il miglioramento della qualità dei luoghi e degli spazi di crescita delle nuove generazioni".

Regione-luogo	Scuola	Titolo progetto	TOTALE GENERALE
Lombardia-Cremona	IC Dedalo 2000 Gussola	Riqualificazione industriale dell'ex magnificio di Gussola	68
Campania - Avellino	IC Palatucci	Natura Olens	65
Abruzzo-Teramo	IC Torricella Terano	Esperienza Orientata al Sapore	62
Liguria-Treviso	IC Cornigliano	Make the Vision, build the future	61
Sicilia-Palermo	IC Sara Campanella	Connessioni Naturali	61
Toscana-Arezzo	IC Severi	Unito che ci Unisce!	61
Calabria - Crotona	IC Papanice-Alfineri	Riqualificazione della Piscina Pertini di Crotona	60
Lazio-Frosinone	IC San Bernardo	Addò ci sta l'arte, nasce lu sapore	58
Puglia-Bari	IC E.Duse	Riqualificazione dell'ex Plesso Cimarosa	58
Emilia Romagna-Modena	IC Lanfranco	libera	57
Marche-Camerino	IC U.Betti	co-working ex novo	57
Piemonte Alessandria	IC De Simoni Gavi	Riqualificazione Edificio	57
Veneto-Treviso	IC Casier	LAB HUB	57
Friuli Venezia Giulia- Trieste	IC Giovanni Lucio	Riqualificazione Scuola De Amicis	56
Trentino Alto Adige	IC Borgo Valsugana	Il Bocciodromo un rifugio per il paese	53
Umbria-Perugia	IC Leone XIII	Co Paradise, la nostra casa dello studente	51